SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 163° - Numero 199

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 26 agosto 2022** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Agenzia italiana del farmaco

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Cassa depositi e prestiti S.p.a.

Ministero della transizione ecologica

Provincia autonoma di Bolzano Alto Adige

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 4 agosto 2022, n. **127**.

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i princìpi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 2 a 21 della presente legge e all'annesso allegato A.

2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.

3. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-*bis* della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Art. 2.

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea

1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i princìpi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera *d)*, della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.

Art. 3.

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2121, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle società diverse dalle società di capitali, purché iscritte nel registro delle imprese, con esclusione delle società cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 2512 del codice civile, e alle società regolate dalla legge di uno Stato membro diverse dalle società di capitali;

b) estendere, in quanto compatibili, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2019/2121 alle trasformazioni, fusioni e scissioni alle quali partecipano, o da cui risultano, una o più società non aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

c) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni di società regolate dalla legge italiana a cui partecipano, o da cui risultano, società regolate dalla legge di altro Stato anche non appartenente all'Unione europea;

d) disciplinare le trasformazioni, le fusioni e le scissioni a cui partecipano, o da cui risultano, altri enti non societari i quali abbiano quale oggetto esclusivo o principale l'esercizio di un'attività di impresa, purché regolati dalla legge di uno Stato membro e aventi la sede statutaria, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel territorio dell'Unione europea;

e) disciplinare le scissioni transfrontaliere, totali o parziali, che comportano il trasferimento del patrimonio attivo e passivo a una o più società preesistenti;

f) disciplinare il trasferimento della sede sociale all'estero da parte di una società regolata dalla legge italiana senza mutamento della legge regolatrice, con integrazione delle relative disposizioni del codice civile e dell'articolo 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218, precisando se e a quali condizioni l'operazione sia ammissibile e prevedendo, ove ritenuto ammissibile, opportuni controlli di legalità e tutele equivalenti a quelle previste

dalla direttiva (UE) 2019/2121 e stabilendo, infine, un regime transitorio, applicabile prima della data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, per le società che alla medesima data hanno trasferito la sede all'estero mantenendo la legge italiana;

g) disciplinare i procedimenti giurisdizionali, anche di natura cautelare, per la tutela avverso le determinazioni dell'autorità competente in materia di rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-*quaterdecies*, 127 e 160-*quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, anche per il caso di mancata determinazione, nonché avverso le determinazioni della medesima autorità in materia di controllo di legalità di cui agli articoli 86-*sexdecies*, 128 e 160-*sexdecies* della predetta direttiva, prevedendo la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa;

h) prevedere, per i creditori i cui crediti sono anteriori all'iscrizione del progetto di operazione transfrontaliera nel registro delle imprese, tutele non inferiori a quelle stabilite dal decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108;

i) individuare i canali informativi utilizzabili dall'autorità competente per la verifica delle pendenze delle società verso creditori pubblici, anche in funzione della richiesta di adeguate garanzie per il pagamento di tali crediti;

l) disciplinare gli effetti sui procedimenti di rilascio del certificato preliminare e di controllo previsti dagli articoli 86-*quaterdecies*, 86-*sexdecies*, 127, 128, 160-*quaterdecies* e 160-*sexdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, derivanti dal mancato adempimento e dal mancato rilascio delle garanzie da parte della società per le obbligazioni, anche non pecuniarie e in corso di accertamento, esistenti nei confronti di amministrazioni o enti pubblici;

m) individuare, nell'ambito della procedura per il rilascio del certificato preliminare di cui agli articoli 86-*quaterdecies*, 127 e 160-*quaterdecies* della direttiva (UE) 2017/1132, i criteri per la qualificazione di un'operazione transfrontaliera come abusiva o fraudolenta in quanto volta all'elusione del diritto dell'Unione europea o nazionale o posta in essere per scopi criminali;

n) disciplinare i criteri e le modalità di semplificazione dello scambio dei certificati preliminari tra le autorità competenti;

o) apportare le necessarie modifiche alle disposizioni dettate dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sulla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa in relazione ai procedimenti indicati alla lettera *g)* nonché per gli strumenti di tutela giurisdizionale previsti ai sensi della lettera *h)*;

p) prevedere che la società, ai fini del trasferimento di attività e passività a una o più società di nuova costituzione regolate dal diritto interno, possa avvalersi della disciplina prevista per la scissione, con le semplificazioni previste dall'articolo 160-*vicies* della direttiva (UE) 2017/1132, e stabilire che le partecipazioni siano assegnate alla società scorporante;

q) prevedere una disciplina transitoria delle fusioni transfrontaliere che rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 108, a cui partecipi o da cui risulti una società regolata dalla legge di uno Stato che non ha ancora recepito la direttiva (UE) 2019/2121;

r) prevedere, per le violazioni delle disposizioni di recepimento della direttiva, l'applicazione di sanzioni penali e amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni stesse, nel limite, per le sanzioni penali, della pena detentiva non inferiore nel minimo a sei mesi e non superiore nel massimo a cinque anni, ferma restando la disciplina vigente per le fattispecie penali già previste.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2019/2161, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, le modifiche e le integrazioni necessarie per il recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva;

b) coordinare le disposizioni relative all'indicazione di prezzi, da introdurre nel codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, in attuazione delle modifiche apportate alla direttiva 98/6/CE, con le altre disposizioni vigenti in materia di indicazione di prezzi e, in particolare, con le disposizioni dell'articolo 15 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;

c) revisionare e adeguare l'apparato sanzionatorio amministrativo, già previsto dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, nelle materie oggetto della direttiva (UE) 2019/2161, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

d) stabilire che i poteri sanzionatori di cui agli articoli 1, 3 e 4 della direttiva (UE) 2019/2161 siano esercitati dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato anche in relazione alle fattispecie di esclusivo rilievo nazionale, cui si applicano le disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005, fermo restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 1-*bis*, del medesimo codice;

e) prevedere che il massimo edittale delle sanzioni inflitte a norma dell'articolo 21 del regolamento (UE) 2017/2394 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, sia almeno pari al 4 per cento del fatturato annuo del professionista nello Stato membro o negli Stati membri interessati;

f) stabilire le specifiche modalità di indicazione del prezzo precedente in caso di riduzioni di prezzo per prodotti immessi sul mercato da meno di trenta giorni, nonché in caso di aumenti progressivi della riduzione di prezzo, ed escludere, in ogni caso, dalla disciplina della indicazione del prezzo precedente i beni che possono deteriorarsi o scadere rapidamente; prolungare altresì a trenta giorni il termine di recesso per i contratti stipulati nel contesto di visite a domicilio non richieste e di escursioni organizzate per vendere prodotti e prevedere che non si applichino, nei medesimi casi, le esclusioni del diritto di recesso.

Art. 5.

Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2020/1503, relativo ai fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, e che modifica il regolamento (UE) 2017/1129 e la direttiva (UE) 2019/1937.

1. Nell'esercizio della delega per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2020/1503 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 9, del regolamento (UE) 2020/1503, al titolare del progetto o ai suoi organi di amministrazione, direzione o controllo, nei casi previsti dall'articolo 23, paragrafo 10, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

b) prevedere che la responsabilità delle informazioni fornite in una scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento a livello di piattaforma, comprese le sue eventuali traduzioni, sia attribuita, ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2020/1503, al fornitore di servizi di *crowdfunding*, nei casi previsti dall'articolo 24, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE) 2020/1503;

c) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, avendo riguardo alle rispettive funzioni, anche prevedendo forme di opportuno coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;

d) individuare la CONSOB quale punto di contatto unico con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/1503;

e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *c)*, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2020/1503 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento, anche con riferimento a procedure di autorizzazione semplificate per i soggetti che, alla data di entrata in vigore del regolamento (UE) 2020/1503, risultino già autorizzati a norma del diritto nazionale a prestare servizi di *crowdfunding*, ai sensi dell'articolo 48 del medesimo regolamento;

f) prevedere che le autorità individuate ai sensi della lettera *c)* dispongano di tutti i poteri di indagine e di vigilanza necessari allo svolgimento dei loro compiti, in conformità a quanto previsto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2020/1503 e in coerenza con i poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente;

g) attuare l'articolo 39 del regolamento (UE) 2020/1503 coordinando le sanzioni ivi previste e quelle disciplinate dalle disposizioni nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dallo stesso regolamento, e prevedendo, per le violazioni individuate dal medesimo articolo 39, le misure amministrative e le sanzioni amministrative pecuniarie ivi previste, fermi restando i massimi edittali ivi stabiliti e quanto previsto dall'articolo 39, paragrafo 2, lettera *d)*, in coerenza con i minimi edittali stabiliti dal testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, per le violazioni della disciplina in materia di gestione di portali.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 6.

*Delega al Governo per il recepimento della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168.*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, e per l'attuazione degli articoli 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021.

2. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 22 dicembre 2011, relativa al mandato macroprudenziale delle autorità nazionali, il Gover-

no si attiene, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) istituire un Comitato per le politiche macroprudenziali privo di personalità giuridica, quale autorità indipendente designata, ai sensi della raccomandazione CERS/2011/3, per la conduzione delle politiche macroprudenziali con la finalità di perseguire la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso, anche attraverso il rafforzamento della capacità del sistema finanziario di assorbire le conseguenze di eventi che ne minacciano la stabilità, nonché la prevenzione e il contrasto dei rischi sistemici, promuovendo così un contributo sostenibile del settore finanziario alla crescita economica;

b) prevedere che al Comitato partecipino la Banca d'Italia, alla quale è attribuita la presidenza, la CONSOB, l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), che condividono l'obiettivo di salvaguardia della stabilità del sistema finanziario;

c) prevedere che alle sedute del Comitato assista una rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, senza diritto di voto, e che il presidente possa invitare, anche su proposta degli altri membri, soggetti terzi ad assistere, a fini consultivi, alle sedute;

d) prevedere le regole di funzionamento e di voto del Comitato stabilendo:

1) che il Comitato deliberi, di regola, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi partecipanti;

2) che, in caso di parità, il voto del presidente valga doppio;

3) che le raccomandazioni di cui alla lettera *l)*, nonché le segnalazioni e i pareri di cui alla lettera *m)*, espressi su iniziativa del Comitato, siano approvati con il consenso o l'astensione dell'autorità cui la raccomandazione è indirizzata o che sia specificamente competente per la materia che costituisce l'oggetto principale della segnalazione o del parere;

4) i casi in cui le decisioni sono rese pubbliche;

e) attribuire il ruolo di guida nelle politiche macroprudenziali alla Banca d'Italia, che svolge le funzioni di segreteria del Comitato;

f) attribuire al Comitato il compito di identificare, analizzare, classificare, sorvegliare e valutare i rischi per la stabilità del sistema finanziario nel suo complesso;

g) attribuire al Comitato le funzioni, i poteri, gli strumenti e i compiti di cooperazione con altre autorità, nazionali ed europee, previsti dalla raccomandazione CERS/2011/3;

h) attribuire al Comitato il compito di definire indicatori per il monitoraggio del rischio sistemico e per l'uso degli strumenti macroprudenziali;

i) attribuire al Comitato il potere di definire e perseguire strategie e obiettivi intermedi rispetto a quelli di cui alla lettera *a)* e di rivederli periodicamente in considerazione dei rischi per la stabilità finanziaria;

l) attribuire al Comitato il potere di indirizzare raccomandazioni alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP e prevedere che tali autorità motivino l'eventuale mancata attuazione delle raccomandazioni stesse;

m) attribuire al Comitato il potere di effettuare segnalazioni alle Camere, al Governo, ad altre autorità, enti pubblici e organismi dello Stato, aventi a oggetto l'opportunità di adottare misure, anche normative, nonché di esprimere pareri, ove richiesto o di propria iniziativa, sugli schemi di atti normativi rilevanti per i suoi obiettivi;

n) prevedere che il Comitato possa elaborare metodologie e procedure per identificare le istituzioni e le strutture finanziarie aventi rilevanza sistemica e provvedere alla loro identificazione, fatti salvi i poteri in materia attribuiti a singole autorità partecipanti al Comitato dalle rispettive normative di settore;

o) attribuire al Comitato il potere di richiedere alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP tutti i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle sue funzioni;

p) prevedere che il Comitato possa acquisire, tramite la Banca d'Italia, la CONSOB, l'IVASS e la COVIP in base alle rispettive competenze, le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni da soggetti privati che svolgono attività economiche rilevanti ai fini della stabilità finanziaria e da soggetti pubblici, secondo quanto previsto dalla raccomandazione CERS/2011/3, e che, quando le informazioni non possono essere acquisite tramite le autorità di cui alla presente lettera ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, il Comitato ne chieda l'acquisizione alla Banca d'Italia, alla quale sono attribuiti i necessari poteri; prevedere che il Comitato condivida con le autorità i dati e le informazioni necessari all'esercizio delle loro funzioni;

q) prevedere che ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni richieste dalla Banca d'Italia, dalla CONSOB, dall'IVASS e dalla COVIP ai sensi delle rispettive legislazioni di settore, secondo quanto previsto dalla lettera *p)*, siano applicate le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalle medesime legislazioni di settore; negli altri casi prevedere che la Banca d'Italia possa irrogare ai soggetti privati che non ottemperano agli obblighi di fornire le informazioni da essa richieste una sanzione amministrativa pecuniaria tale da assicurare il rispetto dei princìpi di proporzionalità, dissuasività e adeguatezza, secondo un'articolazione che preveda un minimo non inferiore a 5.000 euro e un massimo non superiore a 5 milioni di euro; prevedere che alle violazioni delle richieste di informazioni della Banca d'Italia si applichino gli articoli 144-*quater*, 145 e 145-*quater* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e che la Banca d'Italia possa avvalersi del Corpo della guardia di finanza per i necessari accertamenti;

r) prevedere che il Comitato presenti annualmente al Governo e alle Camere una relazione sulla propria attività;

s) apportare alle legislazioni di settore relative alla Banca d'Italia, alla CONSOB, all'IVASS e alla COVIP le modifiche necessarie alla corretta e integrale attuazione della raccomandazione CERS/2011/3 e, in particolare, prevedere modifiche all'articolo 188 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al fine di assicurare l'adeguato coordinamento con le disposizioni di attuazione della presente

delega, prevedendo, in particolare, in coerenza con le disposizioni europee che regolano la gestione dei casi di difficoltà di imprese di assicurazione e di riassicurazione, condizioni e modalità di esercizio dei poteri ivi previsti.

3. Nell'esercizio della delega per l'attuazione degli articoli 23-*ter*, paragrafo 7, e 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011, come modificato dal regolamento (UE) 2021/168, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) designare il Comitato per le politiche macroprudenziali, ai sensi dell'articolo 23-*ter*, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2016/1011, quale autorità competente a valutare se una clausola di riserva di uno specifico tipo di accordo originariamente convenuta non rispecchi più, oppure rispecchi con differenze significative, il mercato o la realtà economica che l'indice di riferimento in via di cessazione intendeva misurare e se l'applicazione di tale clausola possa costituire una minaccia per la stabilità finanziaria;

b) prevedere che il Comitato renda pubblici gli elementi considerati alla base della valutazione di cui alla lettera *a)*;

c) prevedere che il Comitato si doti delle procedure necessarie per l'effettuazione della valutazione di cui alla lettera *a)*;

d) apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le opportune modificazioni volte a consentire una gestione ordinata delle conseguenze derivanti dalla cessazione di un indice di riferimento ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011;

e) prevedere che le banche e gli intermediari finanziari pubblichino, anche per estratto, e mantengano costantemente aggiornati nel proprio sito *internet* i piani previsti dall'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1011 e che gli aggiornamenti di tali piani siano portati a conoscenza della clientela tramite un'informativa relativa all'avvenuto aggiornamento del piano e che rimandi alla versione aggiornata pubblicata nei siti *internet* delle banche e degli intermediari finanziari, con le modalità previste dall'articolo 119 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;

f) prevedere che le clausole contrattuali aventi ad oggetto i tassi di interesse consentano di individuare, anche per rinvio ai piani di cui alla lettera *e)*, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo per le ipotesi di variazione sostanziale o di cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto;

g) prevedere che, al verificarsi di una variazione sostanziale o della cessazione dell'indice di riferimento, le modifiche all'indice di riferimento o l'indice sostitutivo, individuati ai sensi della lettera *f)*, siano comunicati al cliente trenta giorni prima che la modifica o la cessazione dell'indice di riferimento assumano efficacia; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso prevedere che il cliente abbia diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

h) stabilire che le modifiche o la sostituzione dell'indice di riferimento per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alle lettere da *e)* a *g)* siano inefficaci e che in tale caso si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-*bis*, comma 7, lettera *a)*, dello stesso;

i) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere da *f)* a *h)* si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;

l) prevedere che entro un anno dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative del presente comma le banche e gli intermediari finanziari:

1) rendano nota alla clientela la pubblicazione dei piani secondo quanto indicato alla lettera *e)*;

2) comunichino ai clienti le variazioni contrattuali necessarie per introdurre le clausole previste alla lettera *f)*; la modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro due mesi dalla ricezione della comunicazione; in quest'ultimo caso egli ha diritto, in sede di liquidazione del rapporto, all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate;

m) prevedere che le variazioni contrattuali per le quali non siano state osservate le prescrizioni di cui alla lettera *l)* siano inefficaci; in caso di inefficacia della modifica e di successiva variazione sostanziale o cessazione dell'indice di riferimento applicato al contratto, prevedere che si applichi l'indice sostitutivo definito ai sensi del regolamento (UE) 2016/1011; prevedere che, ove non sia definito tale indice, si applichi il tasso previsto dall'articolo 117, comma 7, lettera *a)*, del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o, per i contratti di credito di cui al capo II del titolo VI del medesimo testo unico, il tasso previsto dall'articolo 125-*bis*, comma 7, lettera *a)*, dello stesso;

n) prevedere che le disposizioni di cui alle lettere *l)*, numero 2), e *m)* si applichino ai contratti aventi a oggetto operazioni e servizi disciplinati ai sensi del titolo VI del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, anche ove diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, numero 18), del regolamento (UE) 2016/1011, e ai soggetti che prestano i relativi servizi; prevedere che in tali casi non si applichi l'articolo 118 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993.

4. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo, con la procedura ivi prevista e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui ai commi 2 e 3, può emanare disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti legislativi.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 7.

Delega al Governo per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale e per l'attuazione del regolamento (UE) 2021/23, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) ferme restando le attribuzioni previste dal regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, in capo alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del regolamento (UE) 2021/23, designare la Banca d'Italia quale unica autorità di risoluzione nazionale, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, attribuendo a quest'ultima tutti i poteri assegnati all'autorità di risoluzione dal citato regolamento;

b) designare il Ministero dell'economia e delle finanze quale Ministero incaricato, ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/23, dell'esercizio delle funzioni previste dal regolamento medesimo, definendo le opportune modalità di scambio di informazioni con la Banca d'Italia e con la CONSOB al fine dell'esercizio di tali funzioni e di quanto previsto dalla lettera *c)*;

c) prevedere l'approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze prima di dare attuazione a decisioni dell'autorità di risoluzione che, alternativamente o congiuntamente:

1) abbiano un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

2) abbiano implicazioni sistemiche che possano verosimilmente causare un impatto diretto sul bilancio dello Stato;

3) diano avvio alla risoluzione di una controparte centrale;

d) definire la ripartizione tra la Banca d'Italia e la CONSOB dei poteri previsti dai titoli III, IV e V del regolamento (UE) 2021/23 e assegnati alle autorità competenti di cui all'articolo 2, numero 7), del medesimo regolamento, avendo particolare riguardo all'esigenza di assicurare la tempestività degli interventi e la celerità delle procedure e tenendo conto del riparto di attribuzioni previsto dalla legislazione vigente e dal regolamento (UE) n. 648/2012;

e) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB il potere di ricorrere alla disciplina secondaria, nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti e nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dal regolamento (UE) 2021/23. Nell'esercizio dei poteri regolamentari la Banca d'Italia e la CONSOB tengono conto delle linee guida emanate dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM) ai sensi del regolamento (UE) 2021/23;

f) prevedere che il regime di responsabilità di cui all'articolo 24, comma 6-*bis*, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sia esteso:

1) all'esercizio delle funzioni disciplinate dal regolamento (UE) 2021/23, con riferimento alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ai componenti dei loro organi, ai loro dipendenti, nonché agli organi delle procedure di risoluzione, compresi i commissari, la controparte centrale-ponte e i componenti dei suoi organi;

2) all'esercizio, da parte della Banca d'Italia e della CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei poteri di intervento precoce disciplinati dal regolamento (UE) 2021/23, nonché agli organi delle procedure di intervento precoce e ai loro componenti, compresi i commissari;

g) prevedere che, per gli atti compiuti in attuazione di provvedimenti dell'autorità di risoluzione, la responsabilità dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, ai sensi dell'articolo 2, numero 23), e dell'alta dirigenza, ai sensi dell'articolo 2, numero 37), del regolamento (UE) 2021/23, della controparte centrale sottoposta a risoluzione sia limitata ai casi di dolo o colpa grave;

h) non avvalersi della facoltà di imporre l'approvazione *ex ante* da parte dell'autorità giudiziaria della decisione di adottare una misura di prevenzione o di gestione della crisi prevista dall'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23;

i) mediante estensione dell'ambito applicativo dell'articolo 2638, comma 3-*bis*, del codice civile, disporre l'equiparazione, agli effetti della legge penale, delle autorità e delle funzioni di risoluzione di cui al regolamento (UE) 2021/23 alle autorità e alle funzioni di vigilanza;

l) disporre che la violazione dell'obbligo di segreto previsto dall'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/23 da parte di soggetti che non rivestono la qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio sia punita a norma dell'articolo 622 del codice penale, con procedibilità d'ufficio;

m) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2021/23:

1) introdurre nell'ordinamento nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/23, nuove fattispecie di illeciti amministrativi per violazione delle disposizioni del medesimo regolamento, stabilendo:

1.1) l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a controparti centrali o a partecipanti diretti delle stesse controparti centrali nei cui confronti siano ac-

certate le violazioni e i presupposti che determinano una responsabilità da parte dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione o controllo nonché dei dipendenti o di coloro che operano sulla base di rapporti che ne determinano l'inserimento nell'organizzazione del soggetto vigilato, anche in forma diversa dal rapporto di lavoro subordinato;

1.2) l'entità delle sanzioni amministrative pecuniarie, in modo tale che:

1.2.1) la sanzione applicabile alle persone giuridiche sia compresa tra il minimo di 30.000 euro e il massimo del 10 per cento del fatturato;

1.2.2) la sanzione applicabile alle persone fisiche sia compresa tra il minimo di 5.000 euro e il massimo di 5 milioni di euro;

1.2.3) qualora il vantaggio ottenuto dall'autore della violazione sia superiore ai limiti massimi indicati ai numeri 1.2.1) e 1.2.2), le sanzioni siano elevate fino al doppio dell'ammontare del vantaggio ottenuto, purché tale ammontare sia determinabile;

2) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di irrogare le sanzioni; definire, tenuto anche conto di quanto previsto dall'articolo 85 del regolamento (UE) 2021/23, i criteri cui la Banca d'Italia e la CONSOB devono attenersi nella determinazione dell'ammontare della sanzione, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

3) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il compito di comunicare all'AESFEM, ai sensi dell'articolo 84 del regolamento (UE) 2021/23, le informazioni previste dal medesimo regolamento sulle sanzioni applicate da ciascuna di esse;

4) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla definizione della nozione di fatturato utile per la determinazione della sanzione, alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;

5) prevedere, ove compatibili con il regolamento (UE) 2021/23, efficaci strumenti per la deflazione del contenzioso o per la semplificazione dei procedimenti di applicazione della sanzione, anche conferendo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, la facoltà di escludere l'applicazione della sanzione per condotte prive di effettiva offensività o pericolosità;

6) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di adottare le misure previste dal regolamento (UE) 2021/23 relative alla reprimenda pubblica, all'ordine di cessare o di porre rimedio a condotte irregolari e alla sospensione temporanea dall'incarico;

7) introdurre la possibilità di una dichiarazione giudiziale dello stato di insolvenza in caso di avvio della risoluzione, ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del medesimo codice, senza che in tal caso assuma rilievo esimente l'eventuale superamento dello stato di insolvenza per effetto della risoluzione;

8) stabilire l'applicabilità agli organi della risoluzione delle fattispecie penali previste nel titolo VI del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in coerenza con l'articolo 237, secondo comma, del citato regio decreto n. 267 del 1942, nonché, a seguito dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, nel titolo IX della parte prima del citato codice di cui al decreto legislativo n. 14 del 2019, in coerenza con l'articolo 343, commi 2 e 3, del medesimo codice;

n) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione e attuazione del regolamento (UE) 2021/23 e a garantire il coordinamento con le altre disposizioni vigenti per i settori interessati dalla normativa da attuare, avendo riguardo al riparto di funzioni tra la Banca d'Italia e la CONSOB previsto dalla legislazione vigente, nonché prevedendo opportune forme di coordinamento tra le due autorità;

o) fermo restando quanto previsto dalla lettera *n)*, apportare al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ogni altra modifica necessaria per chiarire la disciplina applicabile, per assicurare maggiore efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi di tutti gli intermediari ivi disciplinati e per il coordinamento con la disciplina prevista nel regolamento (UE) 2021/23, anche tenendo conto di quanto previsto dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;

p) prevedere che la Banca d'Italia e la CONSOB adottino la disciplina secondaria di cui al presente articolo entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi di attuazione della delega di cui al presente articolo.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 8.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per

l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2021/557;

b) individuare la Banca d'Italia, l'IVASS, la CONSOB e la COVIP, secondo le relative attribuzioni, quali autorità competenti, ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, come modificato dall'articolo 1, numero 13), del regolamento (UE) 2021/557;

c) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera *b)* nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2021/557 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento;

d) estendere la disciplina delle sanzioni amministrative introdotta in attuazione del regolamento (UE) 2017/2402 alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/557.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.

Delega al Governo per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939, relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione della Procura europea («EPPO»).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per il compiuto adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, attuato con il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 9, modificando la disciplina della competenza prevista dal codice di procedura penale in modo da concentrare negli uffici giudiziari distrettuali la trattazione dei procedimenti per i reati che offendono gli interessi finanziari dell'Unione europea in ordine ai quali la Procura europea può esercitare la sua competenza, indipendentemente dalla circostanza che detta competenza sia esercitata.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10.

Delega al Governo per l'adeguamento alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, e, limitatamente ai controlli ufficiali e altre attività ufficiali riguardanti la produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare il procedimento di autorizzazione e il sistema di vigilanza sugli organismi di controllo e di certificazione nonché la disciplina degli adempimenti connessi alle attività svolte dai suddetti organismi, comprese le cause di sospensione e di revoca delle deleghe di cui all'articolo 40 del regolamento (UE) 2018/848 e di cui agli articoli 28, 29, 31, 32 e 33 del regolamento (UE) 2017/625;

b) adeguare i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/848 per includere le attività con metodo biologico;

c) definire i criteri e le modalità di etichettatura di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 31 del regolamento (UE) 2018/848;

d) dettare le disposizioni necessarie per procedere alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e dei laboratori ufficiali di cui al regolamento (UE) 2017/625 per l'effettuazione di analisi, prove e diagnosi di laboratorio nell'ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica e etichettatura dei prodotti biologici, compresi quelli indicati nell'allegato I al regolamento (UE) 2018/848;

e) adeguare il sistema sanzionatorio per gli organismi di controllo e per gli operatori biologici, compresi i gruppi di operatori, che adottano condotte non conformi

al regolamento (UE) 2018/848, compreso l'illecito utilizzo dei termini riferiti all'agricoltura biologica da parte di operatori non assoggettati al sistema di controllo.

Art. 11.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) definire le procedure di nomina, la disciplina economica e la posizione ordinamentale del membro nazionale dell'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e dell'aggiunto, nonché dell'assistente, in coerenza sistematica con le disposizioni relative ad altri incarichi in sede internazionale e sovranazionale analoghi in relazione alle attività svolte, fermo restando, per il profilo economico, quanto previsto dall'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

b) individuare il luogo ordinario di lavoro dell'aggiunto e dell'assistente presso la sede dell'Eurojust;

c) prevedere i presupposti in presenza dei quali il membro nazionale può essere assistito da aggiunti o assistenti ulteriori rispetto a quelli previsti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1727; prevedere che il numero complessivo degli ulteriori aggiunti o assistenti non sia superiore a tre unità, tra le quali, in ogni caso, non può essere nominato più di un aggiunto;

d) armonizzare il diritto nazionale per consentire l'effettivo esercizio dei poteri di cui all'articolo 8, paragrafi 1, 3, 4 e 5, del regolamento (UE) 2018/1727;

e) regolamentare le procedure per consentire al membro nazionale di accedere alle informazioni contenute nei registri nazionali di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2018/1727;

f) disciplinare i criteri di nomina dei corrispondenti nazionali di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) 2018/1727, nonché, quando sono nominati più corrispondenti, i criteri di individuazione del responsabile, e disciplinare le modalità per rendere efficace il sistema di coordinamento nazionale;

g) apportare ogni opportuna modifica alle norme processuali e ordinamentali al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1727, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e per coordinare le norme interne vigenti con quanto in esso previsto, prevedendo anche l'abrogazione della legge 14 marzo 2005, n. 41, e delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento.

3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 273.862 euro annui a decorrere dall'anno 2022, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-*bis* della legge 24 dicembre 2012, n. 234. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 12.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1805, relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere che, fermo restando quanto previsto dagli articoli 3, paragrafo 1, 8, paragrafo 1, lettera *e)*, e 19, paragrafo 1, lettera *f)*, del regolamento (UE) 2018/1805, il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti medesimi siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualificazione ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione;

b) prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca sia allegata una copia autentica del provvedimento di cui si chiedono il riconoscimento e l'esecuzione, fermo restando il potere dell'autorità di esecuzione di chiedere la trasmissione dell'originale del provvedimento, ove necessario ai fini della decisione;

c) individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1805, consentendo comunque la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione e prevedendo, per tale ipotesi, che l'autorità giudiziaria nazionale informi, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione; prevedere che, in ogni caso, copia dei certificati sia trasmessa al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, del codice di procedura penale, e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono a procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, del codice di procedura penale;

d) prevedere che il Ministro della giustizia sia competente a chiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2018/1805, destinando tali importi, previo versamento

all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia, di cui all'articolo 61, comma 23, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;

e) determinare le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del regolamento (UE) 2018/1805;

f) in relazione ai provvedimenti di sequestro:

1) individuare, quale autorità di esecuzione ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale;

2) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo;

3) prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero della cultura, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali essa può essere esercitata;

4) individuare quale autorità di emissione, ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro;

g) in relazione ai provvedimenti di confisca:

1) individuare quale autorità di esecuzione, ai sensi dell'articolo 2, numero 9), del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello, determinandone la competenza territoriale con criteri omogenei a quelli individuati in forza del numero 1) della lettera *f)* del presente comma;

2) prevedere che, nei casi previsti dall'articolo 21 del regolamento (UE) 2018/1805, la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità;

3) disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di confisca e i relativi termini, prevedendo la partecipazione anche dell'autorità di emissione, di coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, del Ministero della cultura;

4) prevedere che contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca sia ammesso ricorso per cassazione solo per violazione di legge, stabilendo, ove necessario, specifiche norme procedurali per la trattazione del ricorso;

5) prevedere che la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca sia eseguita solo dopo che sia divenuta irrevocabile e che al procedimento esecutivo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

6) prevedere che, fermo restando quanto disposto dall'articolo 30 del regolamento (UE) 2018/1805, per la destinazione dei beni confiscati si osservino, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137;

7) individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, numero 8), del regolamento (UE) 2018/1805, il pubblico ministero presso il giudice dell'esecuzione e, nei procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca;

8) predisporre, attraverso la previsione dell'accesso a un rimedio restitutorio, la disciplina necessaria ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera *g)*, del regolamento (UE) 2018/1805;

h) provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni del decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35, e del decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in esecuzione della delega di cui al comma 1, eventualmente anche accorpando la complessiva disciplina in un testo normativo unitario;

i) apportare le necessarie modifiche agli articoli 419, 429 e 552 del codice di procedura penale, prevedendo l'avvertimento all'imputato della possibile adozione del provvedimento di confisca nel processo celebrato in sua assenza, conformemente a quanto previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera *g)*, punto *i)*, del regolamento (UE) 2018/1805;

l) apportare ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2018/1805, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 13.

Princìpi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, il Governo osserva, oltre

ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) modificare, in conformità alla disciplina della direttiva (UE) 2019/1937, la normativa vigente in materia di tutela degli autori di segnalazioni delle violazioni di cui all'articolo 2 della citata direttiva, di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un contesto lavorativo pubblico o privato, e dei soggetti indicati all'articolo 4, paragrafo 4, della stessa direttiva;

b) curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, assicurando un alto grado di protezione e tutela dei soggetti di cui alla lettera *a)*, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie;

c) esercitare l'opzione di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2019/1937, che consente l'introduzione o il mantenimento delle disposizioni più favorevoli ai diritti delle persone segnalanti e di quelle indicate dalla direttiva, al fine di assicurare comunque il massimo livello di protezione e tutela dei medesimi soggetti;

d) operare gli opportuni adattamenti delle disposizioni vigenti al fine di conformare la normativa nazionale a quella europea, anche in relazione a violazioni di diritto interno riconducibili a reati o comportamenti impropri che compromettono la cura imparziale dell'interesse pubblico o la regolare organizzazione e gestione dell'ente.

Art. 14.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, che istituisce un sistema centralizzato per individuare gli Stati membri in possesso di informazioni sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di paesi terzi e apolidi (ECRIS-TCN) e integrare il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali, e che modifica il regolamento (UE) 2018/1726.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/816 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 del presente articolo, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) apportare alle norme di rango primario in materia di identificazione di cittadini di Stati terzi, apolidi e persone la cui cittadinanza è ignota, di casellario giudiziale e di scambio delle relative informazioni, nonché al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le modifiche e le integrazioni necessarie per l'adeguamento della normativa interna alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/816, con particolare riguardo a quelle non direttamente applicabili;

b) assicurare la conformità delle disposizioni nazionali di adeguamento di cui alla lettera *a)* ai princìpi e alle norme sovranazionali in materia di protezione dei dati personali;

c) adottare ogni opportuna modifica alle norme del codice penale, del codice di procedura penale, alle norme sul casellario giudiziale e a quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI, nonché della direttiva (UE) 2019/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che modifica la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui cittadini di paesi terzi e il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziali (ECRIS), e che sostituisce la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, al fine di armonizzare il quadro giuridico nazionale e di favorire il più efficace perseguimento delle finalità dei citati atti dell'Unione europea.

Art. 15.

Princìpi e criteri direttivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online.

1. Nell'esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2021/784 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettere *a)* e *b)*, del regolamento (UE) 2021/784, disciplinando il procedimento per l'adozione delle predette misure in modo da prevedere l'immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l'acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 124;

b) individuare l'organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 269, e all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, quale autorità competente per sorvegliare l'attuazione delle misure di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/784, ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera *c)*, del medesimo re-

golamento, nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento;

c) prevedere, per le violazioni delle disposizioni indicate all'articolo 18 del regolamento (UE) 2021/784, sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime;

d) individuare le autorità competenti a irrogare le sanzioni di cui alla lettera *c)* e a vigilare sull'osservanza delle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, diverse dalle misure di cui alla lettera *b)*;

e) prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di *hosting* e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dall'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/784;

f) apportare ogni necessaria modifica alle norme in materia di terrorismo già vigenti e, in particolare, alle disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 18 febbraio 2015, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2015, n. 43, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2021/784, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l'abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo.

2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 16.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4, relativo alla fabbricazione, all'immissione sul mercato e all'utilizzo di mangimi medicati, che modifica il regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/167/CEE del Consiglio.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/4 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti dal regolamento (UE) 2019/4, specificando le rispettive competenze;

b) adeguare e semplificare le norme vigenti al fine di eliminare processi e vincoli ormai obsoleti;

c) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/4 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Art. 17.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) individuare, ai sensi dell'articolo 137 del regolamento (UE) 2019/6, il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano quali autorità competenti a svolgere i compiti previsti, secondo le rispettive competenze, e prevedere forme di coordinamento tra le medesime autorità;

b) stabilire i contenuti, i tempi e le modalità di registrazione delle informazioni che i fabbricanti e i distributori all'ingrosso nonché le farmacie e altri rivenditori al dettaglio, i veterinari e gli allevatori sono tenuti a comunicare al Ministero della salute, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano;

c) rimodulare il sistema delle tariffe sulla base dei compiti effettivi previsti dal regolamento (UE) 2019/6;

d) consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, come previsto dall'articolo 120, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/6, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico;

e) prevedere l'adeguamento e il coordinamento dei sistemi informatici nazionali rispetto ai sistemi informatici istituiti con il regolamento (UE) 2019/6 e gestiti dall'Agenzia europea per i medicinali per le finalità previste dagli articoli 6, 55, 57, 58, 61, 67, 74, 76, 81, 88, 91, 92, 94, 95, 100, 132 e 155 del medesimo regolamento;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/6 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;

g) prevedere che il medico veterinario, nell'ambito della propria attività, possa consegnare all'allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale;

h) prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell'ambito dell'attività zooiatrica ai sensi dell'articolo 85, comma 3, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, o cedute.

Art. 18.

Delega al Governo per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l'abbattimento.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, uno o più decreti legislativi per l'attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 31 dicembre 2026, il divieto di abbattimento selettivo dei pulcini di linea maschile delle galline della specie *Gallus gallus domesticus* provenienti da linee di allevamento orientate alla produzione di uova non destinate alla cova, ad eccezione dei casi in cui l'abbattimento dei pulcini sia stato prescritto ai sensi della normativa vigente che disciplina le malattie animali oppure sia necessario, in casi specifici, per motivi connessi alla protezione degli animali;

b) garantire alle aziende di produzione di pulcini (incubatoi), di cui all'ambito di applicazione del presente articolo, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni nazionali di categoria, nel rispetto dei termini di decorrenza di cui alla lettera *a)*, congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento delle procedure di lavoro e dello stato tecnologico delle medesime imprese;

c) favorire l'introduzione e lo sviluppo e promuovere la conoscenza di tecnologie e strumenti per il sessaggio degli embrioni in ovo (cosiddetto «*in ovo sexing*») in grado di identificare il sesso del pulcino ancora prima della schiusa, al fine di scartare le uova che contengano pulcini maschi, o di altre tecnologie innovative che offrano una valida alternativa alla pratica dell'abbattimento dei pulcini;

d) promuovere appropriate politiche di incentivazione, promozione e sostegno delle tecnologie e degli strumenti di cui alla lettera *c)*, anche al fine di favorire la tutela del benessere degli animali;

e) adottare i provvedimenti necessari affinché le autorità sanitarie territorialmente competenti procedano ad ispezioni negli stabilimenti di allevamento di galline ovaiole per la verifica del rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 19.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009, che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE, che modifica i regolamenti (CE) n. 1069/2009 e (CE) n. 1107/2009 e che abroga il regolamento (CE) n. 2003/2003.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) indicare il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale autorità competente nazionale e autorità di notifica, nonché l'Ente unico nazionale di accreditamento (Accredia) quale organismo di valutazione e controllo della conformità per l'applicazione del regolamento (UE) 2019/1009;

b) definire le procedure di controllo dei prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE di cui al regolamento (UE) 2019/1009 e dei prodotti fertilizzanti nazionali;

c) definire un Piano di controllo nazionale pluriennale per i prodotti fertilizzanti forniti di marchio CE e per i prodotti fertilizzanti nazionali, tenuto conto delle caratteristiche dei singoli prodotti;

d) adeguare e semplificare le norme vigenti in materia di prodotti fertilizzanti nazionali sulla base delle conoscenze tecnico-scientifiche;

e) in adeguamento ai nuovi obblighi introdotti dal regolamento (UE) 2019/1009, in ordine alla responsabilità degli operatori economici sulla conformità dei prodotti fertilizzanti dell'Unione europea e per un più elevato livello di protezione della salute, della sicurezza dei consumatori e dell'ambiente, ridurre e semplificare gli oneri informativi e i procedimenti amministrativi a carico degli operatori professionali, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese, al fine di ridurre costi e termini procedimentali;

f) predisporre un sistema informativo per la raccolta delle informazioni relative al settore dei prodotti fertilizzanti, da collegare con i sistemi informativi dell'Unione europea e delle regioni;

g) definire le tariffe per la valutazione di nuove categorie di prodotto, le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti inseriti nel registro nazionale nonché le tariffe per i controlli dei prodotti fertilizzanti immessi in commercio;

h) apportare ogni opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno, al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento (UE) 2019/1009, con par-

ticolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, e abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del medesimo regolamento, provvedendo qualora necessario all'introduzione di una normativa organica in materia di fertilizzanti;

i) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1009 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, anche con riguardo all'utilizzo dei fanghi di depurazione, salvo che il fatto costituisca reato;

l) destinare i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai decreti legislativi di cui al comma 1 al miglioramento dell'attività di sorveglianza sul settore dei fertilizzanti e sul ciclo di trattamento dei fanghi di depurazione nonché delle campagne comunicative di sensibilizzazione;

m) evitare la creazione di appesantimenti burocratici non indispensabili alle aziende agricole utilizzatrici.

Art. 20.

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009, in materia di trasporto su strada di merci e persone, nonché alle disposizioni dei regolamenti (UE) 2020/1054 e 2016/403, in materia di condizioni di lavoro dei conducenti e sull'uso dei tachigrafi, al regolamento (UE) n. 165/2014, in materia di tachigrafi nel settore dei trasporti su strada, e al regolamento (UE) 2020/1055, che modifica i regolamenti (CE) n. 1071/2009, (CE) n. 1072/2009 e (UE) n. 1024/2012 per adeguarli all'evoluzione del settore del trasporto su strada.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (CE) n. 1071/2009, n. 1072/2009 e n. 1073/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, (UE) 2020/1054 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, (UE) 2016/403 della Commissione, del 18 marzo 2016, (UE) n. 165/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, e (UE) 2020/1055 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) provvedere alla semplificazione degli adempimenti amministrativi connessi all'attività di trasporto su strada e allo snellimento delle relative procedure, favorendo l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

b) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni in materia di trasporto su strada nonché di condizioni di lavoro per i conducenti e di uso dei tachigrafi, attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni, determinando altresì le modalità di contestazione delle violazioni e di notificazione delle sanzioni;

c) potenziare la collaborazione informatica tra i soggetti istituzionali coinvolti nello scambio di comunicazioni con le autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea sulle sanzioni irrogate per violazioni della normativa europea in materia di trasporto su strada.

Art. 21.

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.

1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

a) adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti nazionali e degli Stati membri, in coerenza con il generale assetto ed il riparto delle competenze previste a livello nazionale, mediante l'istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell'attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico nonché la comunicazione e la condivisione dei dati tra le autorità pubbliche e tra queste e gli operatori del settore idropotabile;

b) introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

c) introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell'acqua potabile e controllo, anche attraverso l'introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari, tra cui ospedali, strutture sanitarie, case di riposo, strutture per l'infanzia, scuole, istituti di istruzione, edifici dotati di strutture ricettive, ristoranti, bar, centri sportivi e commerciali, strutture per il tempo libero, ricreative ed espositive, istituti penitenziari e campeggi;

d) attribuire all'Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell'approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell'ambito della valutazione della qualità tecnica dell'acqua e del servizio idrico di competenza dell'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l'impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;

e) prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l'accesso all'acqua, che comprenda obblighi di punti di acceso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

f) ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 agosto 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* CARTABIA

Allegato A

(Articolo 1, comma 1)

1) direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione;

2) direttiva (UE) 2019/2121 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

3) direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, che modifica la direttiva 93/13/CEE del Consiglio e le direttive 98/6/CE, 2005/29/CE e 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per una migliore applicazione e una modernizzazione delle norme dell'Unione relative alla protezione dei consumatori (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

4) direttiva (UE) 2019/2177 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica la direttiva 2009/138/CE, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità *II)*, la direttiva 2014/65/UE, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e la direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

5) direttiva (UE) 2020/1057 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2020, che stabilisce norme specifiche per quanto riguarda la direttiva 96/71/CE e la direttiva 2014/67/UE sul distacco dei conducenti nel settore del trasporto su strada e che modifica la direttiva 2006/22/CE per quanto riguarda gli obblighi di applicazione e il regolamento (UE) n. 1024/2012;

6) direttiva (UE) 2020/1504 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 ottobre 2020, che modifica la direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli strumenti finanziari (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

7) direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2020, relativa alle azioni rappresentative a tutela degli interessi collettivi dei consumatori e che abroga la direttiva 2009/22/CE (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

8) direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione) (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

9) direttiva (UE) 2021/338 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2021, che modifica la direttiva 2014/65/UE per quanto riguarda gli obblighi di informazione, la *governance* del prodotto e i limiti di posizione, e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/878 per quanto riguarda la loro applicazione alle imprese di investimento, per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

10) direttiva (UE) 2021/514 del Consiglio, del 22 marzo 2021, recante modifica della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

11) direttiva (UE) 2021/1187 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, sulla razionalizzazione delle misure per promuovere la realizzazione della rete transeuropea dei trasporti (TEN-T);

12) direttiva (UE) 2021/1883 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2021, sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati, e che abroga la direttiva 2009/50/CE del Consiglio;

13) direttiva (UE) 2021/2118 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, recante modifica della direttiva 2009/103/CE concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (Testo rilevante ai fini del *SEE)*;

14) direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l'uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE).

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 3208):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri MARIO DRAGHI (Governo DRAGHI-I) il 13 luglio 2021.

Assegnato alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 6 settembre 2021, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), II (Giustizia); III (Affari esteri e comunitari), IV (Difesa), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 14 settembre 2021; il 20 ottobre 2021 e il 25 novembre 2021.

Esaminato in Aula il 29 novembre 2021 e approvato il 16 dicembre 2021.

Senato della Repubblica (atto n. 2481):

Assegnato alla 14ª Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 23 dicembre 2021, con i pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 3ª (Affari esteri, emigrazione), 4ª (Difesa), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 7ª (Istruzione pubblica, beni culturali), 8ª (Lavori pubblici, comunicazione), 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare), 10ª (Industria, commercio, turismo), 11ª (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale), 12ª (Igiene e sanità), 13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla 14ª Commissione (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 10 e il 22 febbraio 2022; il 1°, l'8, il 9 e il 15 marzo 2022; il 5, il 20 e il 26 aprile 2022; il 4, il 18, il 25 e il 30 maggio 2022; il 15 giugno 2022.

Esaminato in Aula il 29 giugno 2022 e approvato con modificazioni il 30 giugno 2022.

Camera dei deputati (atto n. 3208-B):

Assegnato alla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 5 luglio 2022, con i pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), X (Attività produttive, commercio e turismo), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e per le Questioni regionali.

Esaminato dalla Commissione XIV (Politiche dell'Unione europea), in sede referente, il 13, il 27 e il 28 luglio 2022.

Esaminato in Aula il 1° agosto 2022 e approvato definitivamente il 2 agosto 2022.

———

AVVERTENZA:

La presente legge è pubblicata, per motivi di massima urgenza, senza note, ai sensi dell'art. 8, comma 3 del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Nella Gazzetta Ufficiale - *Serie generale - del 12 settembre 2022, si procederà alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredata delle relative note, ai sensi dell'art. 10, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092.*

22G00136

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 2022.

Proroga dello scioglimento del consiglio comunale di Barrafranca.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il 20 aprile 2021, con il quale ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la gestione del Comune di Barrafranca (Enna) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ad una commissione straordinaria composta dal prefetto a riposo dott. Leonardo La Vigna, dal viceprefetto dott.ssa Maria Salerno e dal funzionario economico finanziario dott. Carmelo La Paglia;

Constatato che non risulta esaurita l'azione di recupero e risanamento complessivo dell'istituzione locale e della realtà sociale, ancora segnate dalla malavita organizzata;

Ritenuto che le esigenze della collettività locale e la tutela degli interessi primari richiedono un ulteriore intervento dello Stato, che assicuri il ripristino dei principi democratici e di legalità e restituisca efficienza e trasparenza all'azione amministrativa dell'ente;

Visto l'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2022 alla quale è stato debitamente invitato il Presidente della Regione Siciliana;

Decreta:

La durata della gestione del Comune di Barrafranca (Enna), affidata ad una commissione straordinaria per la durata di diciotto mesi, è prorogata per il periodo di sei mesi.

Dato a Roma, addì 2 agosto 2022

MATTARELLA

DRAGHI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

LAMORGESE, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2022
Foglio n. 2098

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 16 aprile 2021, registrato alla Corte dei conti il successivo 20 aprile 2021, la gestione del Comune di Barrafranca (Enna) è stata affidata, per la durata di mesi diciotto, ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ad una commissione straordinaria, essendo stati riscontrati fenomeni di infiltrazione e condizionamento da parte della criminalità organizzata.

La commissione ha perseguito l'obiettivo del ripristino della legalità e della corretta gestione delle risorse comunali, pur operando in un contesto gestionale connotato da forti criticità nei diversi settori dell'amministrazione e in presenza di un ambiente reso estremamente difficile per la presenza della criminalità organizzata.

Come è stato evidenziato dal prefetto di Enna nella relazione del 6 luglio 2022, con la quale è stata chiesta la proroga della gestione commissariale, l'avviata azione di riorganizzazione e ripristino della legalità, nonostante i positivi risultati conseguiti dall'organo straordinario, non può ritenersi conclusa.

La situazione generale del comune e la necessità di completare gli interventi già intrapresi sono stati anche oggetto di approfondimento nell'ambito della riunione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica del 6 luglio 2022, integrata con la partecipazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Enna e del Procuratore della Repubblica f.f. presso il Tribunale di Caltanissetta - Direzione distrettuale antimafia, a conclusione della quale, all'unanimità, è stata riconosciuta l'opportunità che la gestione commissariale sia prorogata per l'ulteriore termine previsto dalla legge.

L'attività della commissione straordinaria è stata improntata alla massima discontinuità rispetto al passato, al fine di dare inequivocabili segnali della forte presenza dello Stato e per interrompere le diverse forme di condizionamento riscontrate nella vita amministrativa del comune, con il prioritario obiettivo di ripristinare il rapporto fiduciario tra la collettività locale e le istituzioni.

In particolare, l'organo commissariale si è adoperato sin da subito per il superamento delle numerose criticità evidenziate in sede di accesso ispettivo, disponendo una riorganizzazione dell'assetto amministrativo nonché per fornire linee direttive volte al risanamento finanziario dell'ente locale, obiettivi prioritari e necessitati, per poter corrispondere ai bisogni della collettività alla quale assicurare l'erogazione di servizi comunali efficienti.

L'attività della commissione straordinaria è stata, dunque, mirata prioritariamente al riordino e all'aggiornamento dei regolamenti comunali quali strumenti di indirizzo dell'azione amministrativa e garanzia di una gestione trasparente in linea con i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa; tra i regolamenti adottati vi è quello disciplinante l'ordinamento degli uffici e dei servizi, quello concernente disposizioni per il contrasto all'evasione fiscale e quello per la concessione di contributi, benefici, vantaggi economici e patrocini mentre sono in corso di adozione, tra gli altri, quello sull'occupazione del suolo pubblico e quello sui servizi cimiteriali. È stato inoltre adottato il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativo agli anni 2022/2024, per la cui stesura sono state tenute in particolare considerazione le aree e gli uffici più soggetti ai rischi di illecite interferenze esterne evidenziati dall'accesso ispettivo.

L'organo di gestione straordinaria ha provveduto all'adozione del piano triennale del fabbisogno del personale 2022/2024, nel quale è stato previsto, tra l'altro, l'avvio delle procedure di stabilizzazione del personale precario in servizio presso l'ente, misura finalizzata ad evitare in futuro eventuali indebite ingerenze gestionali della politica locale e a superare le situazioni di comprensibile disagio lavorativo da parte del personale comunale interessato.

La terna commissariale è inoltre intervenuta disponendo una diversa organizzazione degli uffici che ha interessato, in particolare, alcuni settori strategici maggiormente interessati dai tentativi di condizionamento della criminalità organizzata, tra i quali lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), i servizi sociali e l'ufficio tecnico comunale.

Al riguardo, per lo Sportello unico per l'edilizia (SUE), è prevista l'adesione del comune allo sportello «impresainungiorno», servizio telematico nazionale avente lo scopo di facilitare i rapporti tra le imprese e la pubblica amministrazione. Anche per lo sportello edilizio è stata avviata una procedura di selezione per la ricerca di una piattaforma telematica unica per la gestione delle pratiche edilizie. L'utilizzo dei predetti sistemi informatici consentirà di effettuare accertamenti antimafia preventivi sulle istanze di apertura di esercizi commerciali, controlli sulla regolarità dei pagamenti dei tributi comunali inerenti alle SCIA e l'adozione di eventuali revoche autorizzative e/o la chiusura di attività abusive.

Il prefetto di Enna evidenzia, per quanto attiene all'assetto del territorio, che l'organo di gestione straordinaria ha intrapreso con l'assessorato regionale per il territorio e l'ambiente le necessarie interlocuzioni per l'adozione degli atti richiesti per la revisione del piano regolatore generale, provvedimento che, una volta perfezionato, assicurerà una corretta gestione quotidiana delle attività edilizie pubbliche e private.

Tra gli obiettivi prioritari della commissione cui dare concreta attuazione nel prossimo futuro vi sono numerose opere idrauliche e di regimentazione delle acque piovane, la cui realizzazione consentirà di mettere in sicurezza una parte del territorio comunale. Sono inoltre state avviate iniziative per la realizzazione di infrastrutture di contenimento di aree franose del centro abitato per le quali occorre definire, concordemente con il soggetto attuatore, il percorso amministrativo più idoneo ad assicurare l'aggiudicazione delle relative gare di appalto entro il 31 dicembre 2022.

Agli interventi segnalati si aggiungono i lavori per l'adeguamento sismico di un edificio scolastico comunale, il cui finanziamento — per un importo progettuale di oltre 2.350.000 euro - è stato confermato dalla Regione Siciliana, nonchè i lavori di manutenzione e di ampliamento dell'impianto pubblico di illuminazione per un valore dell'intervento che supera 1.700.000 euro.

Vi sono inoltre alcuni progetti, nell'ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza, presentati dalla commissione straordinaria con i quali si prevede la realizzazione di un istituto polivalente nido e infanzia nonché interventi di restauro di parte del centro storico.

Tutti i lavori e le opere sopradescritte per essere portati a compimento necessitano di essere costantemente seguiti e vigilati in ogni singola fase del procedimento da parte dalla stessa commissione straordinaria, tenuto conto che gli stessi, di notevole valore economico, attengono a tipologie di attività sulle quali notoriamente gravitano gli interessi della criminalità organizzata.

Rileva ancora il prefetto di Enna che la particolare fragilità idrogeologica del territorio comunale, aggravata dalla mancanza di collettori per la raccolta delle acque bianche, necessita di adeguati strumenti di pianificazione delle emergenze; conseguentemente l'organo commissariale, per rimediare a tale lacuna, ha previsto la redazione di un piano comunale di protezione civile per la prevenzione dei rischi e per la gestione delle emergenze a tutela della pubblica e privata incolumità.

L'interruzione delle predette attività avviate della commissione straordinaria, volte a completare il percorso amministrativo programmato, verrebbe ad incidere negativamente sull'efficacia delle misure già poste in essere, vanificandone gli effetti complessivi.

A tutto ciò si aggiungono numerose iniziative tendenti a rafforzare la presenza dello Stato sul territorio, tra le quali si segnala, per il particolare rilievo assunto anche nei media nazionali, quella relativa all'utilizzo come *hub* vaccinale di un bene immobile confiscato alla criminalità organizzata messo a disposizione dell'Azienda sanitaria locale di Enna.

Anche nella gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica vengono riferite iniziative volte al recupero dell'evasione dei canoni, alla sottoscrizione di contratti con i legittimi assegnatari, alla definizione delle procedure di revoca nei confronti degli occupanti abusivi, alla pubblicazione di un nuovo bando per la formazione delle graduatorie di aventi diritto, nonché all'adozione di un nuovo regolamento per l'assegnazione degli alloggi di edilizia popolare.

Attesa inoltre la grave situazione finanziaria del Comune di Barrafranca, conseguenza della negligente gestione delle risorse proprie e della scarsa incidenza dell'attività di riscossione dei tributi locali, aggravata dalla mancata approvazione del bilancio di previsione 2019/2021, si è resa necessaria da parte della commissione straordinaria l'adozione della delibera di approvazione dello stato di dissesto finanziario dell'ente, ai sensi dell'art. 244, decreto legislativo n. 267/2000. È stata potenziata l'azione di recupero dei tributi non riscossi e sono in corso di emissione gli avvisi di accertamento esecutivo TARI per gli anni 2019-2020 nonché gli avvisi di accertamento esecutivo IMU per gli anni 2017 e 2018.

Stante il quadro complessivo delineato risulta necessario che l'organo straordinario disponga di un maggior lasso di tempo per completare le attività in corso, scongiurare condizionamenti o forme di ostruzionismo e perseguire, inoltre, una maggiore qualità ed efficacia dell'azione amministrativa, essendo ancora concreto il rischio di illecite interferenze della criminalità organizzata.

Pertanto, sulla base di tali elementi, ritengo che ricorrano le condizioni per prorogare di ulteriori sei mesi l'affidamento della gestione del Comune di Barrafranca (Enna) alla commissione straordinaria, ai sensi dell'art. 143, comma 10, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Roma, 15 luglio 2022

Il Ministro dell'interno: LAMORGESE

22A04883

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 giugno 2022.

Inserimento dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia - «ItaliaMeteo» nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, concernente «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 1981)»;

Visto, in particolare, l'art. 40 della predetta legge n. 119 del 1981, il quale prevede che il regime di tesoreria unica si applica agli enti ed organismi pubblici che gestiscono fondi che interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, concernente «Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici»;

Visto in particolare, l'art. 2, quarto comma, della predetta legge n. 720 del 1984, in base al quale con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle A e B annesse alla legge medesima;

Visto l'art. 1, comma 551, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», che prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo»;

Vista la nota n. 8710 in data 9 maggio 2022, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze ha chiesto l'inserimento nella tabella A della legge n. 720 del 1984, dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo», in quanto ente pubblico che beneficia di trasferimenti a carico del bilancio dello Stato;

Considerato che l'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico che gestisce fondi che interessano la finanza pubblica;

Su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

1. L'Agenzia nazionale per la meteorologia e la climatologia «ItaliaMeteo» è inserita nella tabella A allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 giugno 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Registrato alla Corte dei conti il 4 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2058

22A04867

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 11 luglio 2022.

Approvazione dello statuto della Fondazione «Biotecnopolo di Siena».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell'economia dopo la crisi COVID-19;

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza (regolamento RRF) con l'obiettivo specifico di fornire agli Stati membri il sostegno finanziario al fine di conseguire le tappe intermedie e gli obiettivi delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro Piani di ripresa e resilienza;

Vista la decisione di esecuzione del Consiglio n. 10160/21 del 6 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia (sessione n. 3808 del 13 luglio 2021);

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 2, lettera *e)*, del citato decreto-legge n. 59 del 2021 che, per quanto concerne i programmi e gli interventi afferenti al settore salute, ha previsto uno stanziamento pari a 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026 per la realizzazione, tra l'altro, dell'intervento «Ecosistema innovativo della salute» a cui sono destinati complessivamente 437,4 milioni di euro;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato in attuazione dell'art. 1, comma 7, del menzionato decreto-legge n. 59 del 2021 e la scheda progetto «Ecosistema innovativo della salute», a titolarità Ministero della salute, prevista nell'allegato 1

del predetto decreto, tra le cui macro-azioni di intervento figura la realizzazione di un polo anti-pandemia;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e delle prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il decreto del Ministro della salute 29 aprile 2022, recante la ripartizione degli interventi e i *sub*-interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari (PNC), per i quali il Ministero della salute è individuato quale «Amministrazione proponente»;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024»;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 945 della menzionata legge 30 dicembre 2021, n. 234 il quale prevede, al fine di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, l'istituzione della Fondazione «Biotecnopolo di Siena» «che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresì le funzioni di *hub* antipandemico, avvalendosi anche di centri *spoke* e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello *onehealth* (…)»;

Visto l'art. 1, comma 947, della menzionata legge n. 234 del 2021 il quale prevede che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalità e il modello organizzativo e individua le attività strumentali ed accessorie alle predette finalità (…)»;

Considerato quanto disposto all'art. 1, comma 949, della legge n. 234 del 2021, il quale prevede che «le iniziative […] possono altresì essere finanziate con le risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, n. 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento "Ecosistemi innovativi della salute", nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di *hub* antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento "Ecosistemi innovativi della salute", restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto»;

Sulla proposta del Ministero dell'università e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 947, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è approvato l'allegato statuto della Fondazione «Biotecnopolo di Siena», che costituisce parte integrante del presente provvedimento.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 2022

Il Presidente del Consiglio dei ministri
DRAGHI

Il Ministro dell'università e della ricerca
MESSA

Il Ministro della salute
SPERANZA

Il Ministro dell'economia e delle finanze
FRANCO

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2022
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, n. 2113

ALLEGATO

STATUTO
FONDAZIONE BIOTECNOPOLO DI SIENA

Art. 1.
Costituzione - denominazione - durata - sede

1. La Fondazione «Biotecnopolo di Siena» (di seguito denominata «Fondazione»), costituita ai sensi dell'art. 1, commi da 945 a 950, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», ha personalità giuridica di diritto privato, risponde ai principi e allo schema giuridico della Fondazione di partecipazione ed è soggetta alla disciplina di cui agli articoli 14 e seguenti del codice civile.

2. La Fondazione non ha scopo di lucro ed è dotata di autonomia statutaria e gestionale e ha durata illimitata. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità.

3. La Fondazione ha sede legale e operativa in Siena e può istituire sedi secondarie, rappresentanze, delegazioni e uffici in Italia e all'estero.

Art. 2.
Scopo e ambito di attività

1. La Fondazione ha lo scopo di promuovere e sviluppare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle biotecnologie, nel campo delle scienze della vita, anche ai fini del contrasto alle pandemie.

2. La Fondazione svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attività di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi ai fini del contrasto alle pandemie.

3. La Fondazione svolge altresì le funzioni di *hub* antipandemico attraverso una propria e dedicata articolazione denominata «Centro nazionale anti pandemico-CNAP» di cui all'art. 3 avvalendosi anche di centri *spoke* di primo e secondo livello, nonché delle reti di sequenziamento dei patogeni per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello *onehealth*.

4. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute secondo un approccio *onehealth*, nonché le ulteriori attività progettuali connesse all'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) in tali ambiti.

5. La Fondazione promuove altresì il coordinamento e l'integrazione delle misure del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) approvato dal Consiglio europeo con decisione 22 giugno 2021 ai sensi del regolamento (UE) n. 241/2021, nonché del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, nell'ambito del contrasto alle pandemie e, in particolare, delle misure rientranti nelle materie di competenza dei Ministeri indicati nell'art. 5, e che siano coerenti e/o collegate con gli scopi della Fondazione.

6. La Fondazione, nell'ottica del più efficace perseguimento delle finalità statutarie, opera in raccordo con le istituzioni dei territori, tra cui quelle regionali e locali e gli uffici territoriali dello Stato, il sistema delle università e delle altre istituzioni della formazione superiore e degli enti di ricerca, pubblici e privati, con le istituzioni del Servizio sanitario nazionale, gli IRCCS, l'ISS, l'INAIL, gli IZS nonché con il sistema della rappresentanza di imprese e professioni, con particolare riferimento al quadro dell'ecosistema senese delle scienze della vita.

7. Con riferimento alle attività e ai programmi di cui ai precedenti commi, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice della proprietà industriale, la Fondazione ne valorizza i risultati perseguendo il più efficace riconoscimento a sé medesima, a soggetti da essa controllati (quali, a titolo d'esempio, le imprese di cui al successivo art. 4, comma 1, lettera *i)*), nonché a collaboratori terzi (quali, ad esempio, aziende, università, istituti di ricerca) dei diritti di proprietà intellettuale a condizioni che garantiscano l'accesso a prodotti e servizi nella maniera più ampia ed economicamente sostenibile per il SSN. La Fondazione avrà cura che, in caso di trasferimento o concessione a qualsiasi titolo dei predetti diritti di proprietà intellettuale a soggetti terzi, siano adottate condizioni contrattuali che garantiscano un'equa determinazione dei prezzi di cessione dei beni e servizi al SSN.

8. La Fondazione, attraverso il CNAP, ha cura di perseguire una proficua collaborazione con l'Autorità per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie (DG HERA della Commissione europea), e più in generale con altre istituzioni competenti in ambito internazionale per la gestione di emergenze sanitarie, anche in vista di trasferimenti di tecnologia che consentano un virtuoso sostegno cooperativo alla tutela della salute umana in Europa e nel mondo.

9. Per le finalità di cui al presente articolo, la Fondazione instaura inoltre rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.

Art. 3.
Centro nazionale anti pandemico

1. Il «Centro nazionale anti pandemico» (CNAP) svolge le funzioni di *hub* antipandemico nell'ambito delle iniziative dell'intervento «Ecosistema innovativo della salute» del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al decreto-legge n. 59 del 2021. In particolare, svolge attività di *preparedness* nazionale, avvalendosi anche di centri ad uopo identificati di alta specializzazione nell'ambito della ricerca e delle reti cliniche ed epidemiologiche nazionali e internazionali, anche per il sequenziamento dei patogeni, allo scopo di:

a) indagare, mappare e ridurre il rischio di malattie infettive emergenti, anche attraverso la sorveglianza di serbatoi non umani ed ambientali (*onehealth*);

b) mitigare, prevenire e individuare potenziali focolai;

c) monitorare, in presenza di emergenze epidemiche, il grado e l'impatto che la crisi sanitaria determina nei diversi settori anche non sanitari;

d) mantenere e incentivare attività di ricerca multidisciplinare e interdisciplinare verso particolari patogeni con potenziale epidemico e pandemico;

e) favorire la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, con particolare *focus* su:

nuovi vaccini e anticorpi monoclonali contro malattie infettive emergenti e il loro sviluppo clinico fino alla dimostrazione della loro sicurezza e iniziale efficacia;

lotta contro l'antibiotico-resistenza (AMR);

f) sviluppare e produrre lotti pilota ad uso emergenziale;

g) garantire il collegamento con gli organismi governativi deputati alla sicurezza nazionale ed estera.

2. La Fondazione, attraverso il CNAP, gestisce le risorse ad essa assegnate ai sensi del terzo periodo dell'art. 1, comma 949, della legge n. 234 del 2021, adottando una contabilità separata relativamente all'utilizzo di tali risorse e predisponendo annualmente uno specifico bilancio sezionale all'interno del bilancio della Fondazione.

3. La Fondazione attraverso il CNAP è chiamata ad individuare la strategia di intervento per affrontare le future epidemie attraverso le seguenti macro aree di intervento, almeno nelle fasi di prima applicazione:

a) ricerca, sviluppo, sperimentazione, produzione pilota e piccola produzione dei vaccini a mRNA;

b) ricerca, sviluppo, sperimentazione, produzione pilota e piccola produzione di vaccini contro patogeni batterici resistenti agli antibiotici (AMR) basati sulla vaccinologia inversa (*reverse vaccinology*);

c) sviluppo di tecnologie a supporto dell'evoluzione di vaccini e anticorpi monoclonali e quanto altro utile e necessario a contrasto delle pandemie;

d) altre iniziative utili a perseguire le finalità di cui sopra.

4. Il CNAP, oltre alle azioni di cui ai precedenti punti, si propone di promuovere specifiche iniziative sulla base del contesto epidemiologico contingente anche attraverso la creazione di piattaforme tecnologiche per lo sviluppo di vaccini e anticorpi monoclonali.

5. Il CNAP si avvale di laboratori di ricerca, di impianti di sviluppo e produzione pilota, di un gruppo di affari regolatori e clinici, di un comitato etico dedicato nonché di una rete per lo svolgimento di *trial* clinici in coordinamento con l'Agenzia italiana del farmaco. Il CNAP deve essere in grado di produrre le dosi necessarie per i *trial* clinici e per un primo uso e intervento in emergenza. L'impianto pilota ha capacità per lo sviluppo, «*scale up*», produzione, infialamento e rilascio per uso clinico di vaccini e farmaci. Il CNAP, avvalendosi di una rete di collaborazioni strutturalmente organizzata, disegna, implementa e coordina gli studi clinici. Il gruppo di affari regolatori e clinici si occupa di generare e sottoporre alle agenzie regolatorie i documenti necessari per ottenere l'autorizzazione ai *trial* clinici e di monitorare e gestirne lo svolgimento.

6. Il CNAP si dota di proprie competenze di alta qualificazione nei seguenti campi elencati a titolo esemplificativo e non esaustivo: virologia, batteriologia, biologia molecolare, RNA, biologia strutturale, materiali avanzati per il *delivery* dei vaccini e dei monoclonali, «*data science*» capace di utilizzare intelligenza artificiale e *machine learning* per analizzare strutture molecolari di antigeni e RNA, genomi e *imaging*. Alcune delle competenze possono essere acquisite da centri di eccellenza all'uopo identificati.

7. Il CNAP svolge altresì funzioni di applicazione, implementazione e monitoraggio delle misure di *biosafety* e *biosecurity*, al fine di garantire la protezione del personale e dell'ambiente dal rischio derivante dall'uso di materiale biologico e di ridurre il rischio di fuga accidentale o trafugamento intenzionale di patogeni e tossine a fini malevoli/bioterroristici. Questa funzione viene espletata unitamente alle autorità nazionali di sicurezza.

8. Il CNAP assicura, anche con apposito atto convenzionale, il coordinamento con le attività dei Centri nazionali di cui all'investimento 1.4 della Missione 4 componente 2 del Piano nazionale di ripresa e resilienza per le seguenti tematiche «Sviluppo di terapia genica e farmaci con tecnologia a RNA» e «Simulazione, calcolo e analisi dei dati ad alte prestazioni».

Art. 4.
Attività strumentali accessorie e connesse

1. Per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, la Fondazione può compiere ogni atto e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare e finanziaria che siano considerate necessarie e/o utili per il raggiungimento dei suoi scopi istituzionali ed amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice o comodataria o sui quali vanti ogni altro titolo di possesso. In particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, la Fondazione può:

a) compiere qualsiasi tipo di investimento e operazione di supporto finanziario compatibili con le vigenti norme, come ad esempio sottoscrivere obbligazioni, titoli di debito, strumenti finanziari partecipativi e qualsiasi altro strumento di capitale o ibrido, e relative opzioni di acquisto o conversione, in società aventi oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;

b) stipulare contratti e convenzioni con privati, enti pubblici ed Istituti universitari, sia in Italia che all'estero, per lo svolgimento delle proprie attività;

c) acquistare, possedere, gestire, prendere in locazione beni sia mobili che immobili, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

d) stipulare atti e contratti, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate tra cui l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'assunzione in concessione o comodato o l'acquisto, in proprietà o diritto di superficie, di immobili, e la stipula di convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;

e) svolgere tutte le attività necessarie al fine di raccogliere Fondi e donazioni, in denaro o in natura;

f) acquisire ulteriori risorse finanziarie, per mezzo di donazioni, sottoscrizioni e qualsiasi altro mezzo, da impiegare per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali;

g) promuovere la collaborazione con enti e istituzioni nazionali ed internazionali, pubblici e privati, imprese che operano nel campo delle scienze della vita;

h) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, comunque volte al perseguimento degli scopi della Fondazione;

i) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società, *start up*, anche *benefit*, cooperative e reti, nonché partecipare a società ovvero altre organizzazioni a partecipazione pubblica o privata aventi uno scopo sinergico al proprio anche per il raggiungimento di obiettivi comuni;

j) assumere direttamente o indirettamente, anche in qualità di fondatore, partecipazioni in società ed imprese, nonché in associazioni e altre fondazioni che abbiano un oggetto analogo, affine, complementare o connesso al proprio;

k) promuovere e organizzare attività di formazione riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;

l) promuovere studi, ricerche e analisi che siano direttamente riconducibili alle attività e finalità della Fondazione;

m) promuovere iniziative a sostegno della valorizzazione dei risultati delle ricerche, anche attraverso la tutela brevettuale della proprietà intellettuale e allo scopo di finanziare le proprie attività;

n) compiere qualsiasi ulteriore attività necessaria e opportuna al perseguimento delle proprie finalità, purché in via non prevalente, e con esclusione in ogni caso della raccolta di risparmio tra il pubblico e dell'esercizio del credito e di qualsiasi altra attività soggetta a riserva di legge.

Art. 5.
Membri fondatori e vigilanza

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge n. 234 del 2021, sono membri fondatori della Fondazione: il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'università e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico.

2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'università e della ricerca, del Ministero della salute e del Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art. 1, comma 946, della legge n. 234 del 2021, con particolare riferimento all'esame del bilancio della Fondazione e della relazione annuale concernente i risultati dell'attività svolta che la Fondazione trasmette ai Ministeri vigilanti. Possono, inoltre, essere richieste alla Fondazione relazioni ulteriori da parte dei membri fondatori.

3. La pianificazione, la gestione e il monitoraggio degli interventi nell'ambito delle funzioni di *hub* antipandemico svolte dalla Fondazione sono soggetti alla esclusiva vigilanza del Ministero della salute, al quale la Fondazione relaziona con cadenza almeno semestrale in ordine agli obiettivi raggiunti e alle risorse impiegate e da programmare o da impiegare.

4. Con riferimento alle funzioni di *hub* antipandemico, il Ministro della salute, in qualità di titolare del Dicastero autorità di salute pubblica, definisce attraverso un atto di indirizzo, oggetto di aggiornamento annuale, le priorità di intervento della Fondazione, nel rispetto degli obiettivi individuati nella scheda progetto «Ecosistema innovativo della salute», allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021, adottato ai sensi dell'art. 1, comma 7 del decreto-legge n. 59 del 2021. Il Ministro della salute, in tale ambito, può in ogni momento richiedere agli altri Ministeri fondatori di concordare le modifiche al presente statuto necessarie al raggiungimento da parte della Fondazione degli obiettivi relativi alla funzione di CNAP, ove il mutato contesto di riferimento ne richieda l'adozione.

5. I Ministeri fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione.

6. Sono sottoposti alla preventiva autorizzazione dei Ministeri vigilanti, gli atti adottati in relazione ad attività finanziarie complesse, con specifico riferimento all'acquisizione di partecipazioni finanziarie e di quote di Fondi di investimento nei settori coerenti con gli obiettivi della Fondazione gli atti previsti al precedente art. 4, comma 1, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *h)*, *i)* e *j)*.

7. In caso di grave inosservanza della legge o dello statuto, ovvero in caso di ingovernabilità della Fondazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, si procede alla revoca dei componenti del Consiglio e alla ricomposizione del Consiglio.

8. La Fondazione è assoggettata al controllo della Corte dei conti nelle forme previste dall'art. 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

9. La vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è attribuita ad un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo.

Art. 6.
Nuovi fondatori

1. Possono ottenere la qualifica di nuovi fondatori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che in virtù delle loro caratteristiche soggettive o strategiche, partecipano alla Fondazione e ne condividono le finalità contribuendo alla vita della medesima mediante contributi economico-finanziari e patrimoniali non inferiori alla quota di euro 400.000 in ragione d'anno. Al fine di ottenere la suddetta qualifica il contributo economico di cui sopra deve essere versato per almeno tre anni consecutivi anche in unica soluzione anticipata. Per il mantenimento della qualifica è necessario il regolare versamento annuale della quota minima prevista.

2. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalità della Fondazione, è sospesa la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del nuovo fondatore. Qualora l'interessato non provveda ad adempiere entro tre mesi dalla data della diffida da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione è dichiarata dal Consiglio. Dalla cessazione della partecipazione non consegue, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1463 del codice civile, il diritto di restituzione dei contributi versati.

3. I soggetti nuovi fondatori collaborano con la Fondazione sulla base di un atto convenzionale.

4. La Fondazione Toscana *Life Sciences* può assumere la qualifica di nuovo fondatore, previa stipula, entro sessanta giorni dall'adozione del presente statuto, di apposita convenzione, di durata non inferiore a cinque anni, tacitamente rinnovabile. Con la predetta convenzione, Toscana *Life Sciences*, si impegna al rispetto degli obblighi di cui al comma 1 del presente articolo mettendo a disposizione, in luogo del versamento del contributo di cui al comma 1, le proprie competenze maturate nel settore di attività della Fondazione e alla stipula di uno o più contratti di comodato d'uso gratuito, di durata non inferiore a quella prevista nella convenzione, tacitamente rinnovabile, per la messa a disposizione delle infrastrutture fisiche e tecnologiche comunque nella sua disponibilità nonché degli immobili da destinare a sede legale ed amministrativa della Fondazione.

5. L'atto convenzionale:

a) individua e valorizza il contributo che la Fondazione Toscana *Life Sciences* apporterà alla Fondazione, con particolare riferimento alle funzioni svolte dalla stessa quale *hub* antipandemico;

b) specifica gli obblighi reciproci tra le parti definendo, altresì, l'assegnazione, la ripartizione e lo sfruttamento dei diritti di proprietà intellettuale correlati alle attività espletate dalla Fondazione e gli obblighi di manutenzione degli immobili e delle infrastrutture concessi in comodato d'uso gratuito;

c) individua ogni altra attività affidata alla Fondazione Toscana *Life Sciences* nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 7.
Partecipanti

1. Possono ottenere la qualifica di partecipanti, gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi economici-finanziari e patrimoniali non inferiori alla quota di euro 100.000 in ragione d'anno (di seguito anche solo partecipanti). Il contributo deve essere versato annualmente.

2. I partecipanti possono proporre alla Fondazione di destinare il proprio contributo economico a specifiche attività della Fondazione stessa.

3. In caso di inadempimento dell'obbligo annuale di contribuzione o in caso di parziali contribuzioni inferiori alla quota minima o nell'ipotesi di condotta incompatibile con l'impegno di leale collaborazione per il perseguimento delle finalità della Fondazione, è sospesa dal Consiglio la partecipazione alla Fondazione fino alla regolarizzazione della posizione del partecipante. Qualora il partecipante non provveda ad adempiere ai propri impegni entro sessanta giorni dalla data della diffida ad adempiere da parte del Presidente, la cessazione della sua partecipazione alla Fondazione è dichiarata dal Consiglio. Dalla cessazione della partecipazione non consegue, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1463 del codice civile, il diritto di restituzione dei contributi versati.

Art. 8.
Sostenitori

1. Possono ottenere la qualifica di sostenitori gli enti pubblici e privati, le società, i consorzi, le imprese individuali e le persone fisiche che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima mediante contributi economici. Con apposito regolamento del Consiglio sono stabilite le modalità e le soglie minime di contribuzione necessaria per l'assunzione dello *status* di sostenitore e le relative cause di esclusione.

2. I sostenitori possono proporre alla Fondazione di destinare il proprio contributo economico a specifici progetti rientranti nell'ambito delle attività della Fondazione.

Art. 9.
Collaborazioni e partecipazioni di enti pubblici e privati

1. La partecipazione e/o la collaborazione dei soggetti di cui agli articoli 6, 7 e 8 è oggetto di specifico atto convenzionale, soggetto all'approvazione del Consiglio.

2. L'atto convenzionale contiene l'indicazione:

a) dell'oggetto della collaborazione e/o partecipazione;

b) degli interessi comuni e degli obiettivi da perseguire e dei sistemi di monitoraggio degli stessi;

c) della durata;

d) degli impegni assunti dalle parti;

e) dell'apporto patrimoniale e/o economico-finanziario dei soggetti di cui agli articoli 6, 7 e 8;

f) delle modalità di pubblicazione dei risultati.

Art. 10.
Patrimonio - Fondo di dotazione. Fondo di gestione

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dalle risorse previste dall'art. 1, comma 949, primo periodo, della legge n. 234 del 2021, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024;

b) dalle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, n. 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, stanziate sul bilancio di previsione del Ministero della salute per l'intervento «Ecosistema innovativo della salute» nel limite complessivo di 340 milioni di euro fino al 2026;

c) apporti dei Ministeri fondatori e dei membri nuovi fondatori;

d) contributi o devoluzioni ricevuti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri enti pubblici o privati anche *non profit*, ad incremento del patrimonio della Fondazione, secondo le modalità stabilite da apposite convenzioni;

e) contributi dei partecipanti e dei sostenitori;

f) avanzi di gestione imputati al patrimonio;

g) beni mobili e immobili che pervengano a titolo di eredità, legato o donazione o di qualsiasi altro titolo e che siano destinati al suo patrimonio, compresi quelli acquistati dalla stessa secondo le norme del presente statuto;

h) elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

i) proventi derivanti dallo sfruttamento economico dei diritti di proprietà intellettuale; contributi di ricerca rinvenienti da bandi indetti da soggetti nazionali, europei ed internazionali.

2. Le risorse di cui al comma 1, lettera *b)* del presente articolo sono vincolate all'attuazione delle funzioni di *hub* antipandemico svolte dalla Fondazione per il tramite del CNAP. Le risorse sono erogate nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella scheda progetto «Ecosistema innovativo della salute» del Ministero della salute afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021.

3. Il patrimonio della Fondazione è articolato in un Fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalità statutarie, e in un Fondo di gestione, destinato alle spese di funzionamento della Fondazione.

4. Il Fondo di dotazione è costituito:

a) da una quota delle risorse di cui al comma 1, lettera *a)* del presente articolo destinate al Fondo di dotazione all'atto dell'erogazione, ovvero con deliberazione assunta dal Consiglio;

b) dalle contribuzioni pubbliche e private, ove con decisione del Consiglio ne sia deliberata la destinazione ad incremento del Fondo di dotazione;

c) da ogni altro bene che pervenga alla Fondazione a qualsiasi titolo, anche per legge, e che sia espressamente destinato da una delibera del Consiglio ad incremento del Fondo di dotazione;

d) elargizioni erogate da enti pubblici e privati o da persone fisiche, anche sotto forma di beni strumentali, con espressa destinazione a incremento del Fondo di dotazione;

e) dagli avanzi di gestione non imputati ad incremento del Fondo di gestione.

Art. 11.
Organi

1. Sono organi della Fondazione:

a) il Consiglio;

b) il Presidente;

c) il Comitato tecnico-scientifico;

d) il collegio dei revisori;

e) il direttore scientifico.

2. Con delibera del Consiglio possono essere istituiti degli organismi con funzione consultiva tenendo conto delle attività e finalità della Fondazione, al fine di assicurarne la piena efficace operatività e senza maggiori oneri per la Fondazione.

Art. 12.
Consiglio

1. Il Consiglio è costituito da cinque componenti, compreso il Presidente, di cui:

quattro nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali:

a) uno nominato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;

b) uno nominato su proposta del Ministro dello sviluppo economico;

c) uno nominato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca;

d) uno nominato su proposta del Ministro della salute;

uno nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca, sentiti i nuovi fondatori.

Sino all'assunzione della qualifica di nuovi fondatori da parte dei soggetti di cui all'art. 6, comma 1, il Consiglio è validamente costituito nella sua composizione a quattro componenti, nominati secondo quanto previsto dalle disposizioni di cui al primo punto del presente comma.

2. Il Consiglio rimane in carica fino all'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio successivo alla nomina. La cessazione dei membri del Consiglio per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio medesimo è stato ricostituito. Ciascun componente del Consiglio può essere confermato una sola volta.

3. I componenti del Consiglio devono possedere requisiti di onorabilità e indipendenza nonché di specifica professionalità nel campo della ricerca scientifica e tecnologica delle biotecnologie, della salute pubblica e nel campo economico-giuridico.

4. Non possono essere nominati componenti del Consiglio e, ove nominati, decadono automaticamente dal proprio incarico, coloro rispetto ai quali sia stata dichiarata l'interdizione giudiziale, l'inabilitazione, il fallimento, l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi. Non possono essere nominati tutti i soggetti che non rispettino le previsioni in materia di inconferibilità e incompatibilità disciplinate dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

5. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento permanente di un componente del Consiglio, si procede alla sua sostituzione, secondo la procedura di nomina prevista dal presente articolo, entro trenta giorni dall'efficacia o dall'accertamento dei suddetti eventi.

6. I componenti del Consiglio che, senza giustificazione, non partecipino a tre sedute consecutive, decadono dalla carica.

7. Ai componenti del Consiglio, nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto un compenso determinato con decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'università e della ricerca nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di determinazione dei compensi per gli organi delle amministrazioni pubbliche. I componenti del Consiglio non possono far parte di altri organi o strutture operative della Fondazione.

8. Il direttore scientifico partecipa alle sedute del Consiglio esprimendo parere consultivo sui provvedimenti da adottare sulle materie di competenza del CNAP e informando i consiglieri sulle attività compiute e le iniziative adottate.

Art 13.
Attribuzioni del Consiglio

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 18, l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione è affidata al Consiglio.

2. In particolare, il Consiglio:

a) adotta il regolamento di ammissione alla Fondazione dei membri nuovi fondatori, dei partecipanti e dei sostenitori;

b) nomina il Presidente secondo le modalità di cui all'art. 15;

c) nomina il vicepresidente della Fondazione, che sostituisce e fa le veci del Presidente in caso di sua assenza o impedimento;

d) nomina, ai sensi del successivo art. 18, il direttore scientifico;

e) nomina l'Organismo di vigilanza previsto dall'art. 6 del decreto legislativo n. 231 del 2001;

f) sovrintende all'attività della Fondazione, nonché al generale coordinamento delle funzioni di controllo interne (*internal audit; compliance; risk management*);

g) delibera, sentito il direttore scientifico, la partecipazione a progetti, Fondi, investimenti e altre attività tipiche dell'attività della Fondazione;

h) approva gli atti convenzionali previsti dall'art. 6, comma 5, e dall'art. 9 e l'eventuale risoluzione degli stessi in caso di grave violazione di legge ovvero inadempimento;

i) approva annualmente, su proposta del direttore scientifico, il bilancio consuntivo, preventivo e il bilancio sociale;

j) approva, su proposta del direttore scientifico, e trasmette, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del presente statuto, entro il 31 dicembre di ogni anno una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione;

k) delibera sull'accettazione delle donazioni e dei lasciti testamentari, nel rispetto del principio di trasparenza e valutando la presenza di eventuali conflitti di interessi tra donatore e Fondazione;

l) delibera la destinazione degli avanzi di gestione ad incremento del Fondo di gestione;

m) delibera eventuali modifiche allo statuto, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti;

n) delibera in merito allo scioglimento della Fondazione;

o) delibera, sentito il direttore scientifico, la costituzione e la partecipazione a fondazioni, associazioni, società e in generale enti privati o pubblici sia in Italia che all'estero;

p) delibera, sentito il direttore scientifico, sulla partecipazione e/o collaborazione di enti pubblici e privati nella Fondazione ai sensi dell'art. 9;

q) approva il regolamento di organizzazione e funzionamento, nonché il regolamento di contabilità della Fondazione;

r) approva il regolamento disciplinante i requisiti minimi e le procedure per acquisire lo *status* di sostenitore della Fondazione ai sensi dell'art. 8;

s) approva i regolamenti interni di gestione della Fondazione, compreso il regolamento per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità, verificando periodicamente l'insorgenza di conflitti di interesse dei componenti degli organi e la compatibilità delle cariche dei componenti degli organi con altre attività ed incarichi;

t) approva, su proposta del direttore scientifico, il documento contenente il fabbisogno, le modalità di reclutamento e di gestione del personale della Fondazione nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità;

u) delibera sull'organizzazione della Fondazione ai sensi dell'art. 11;

v) approva le spese straordinarie;

w) può delegare alcune funzioni al Presidente, nonché ai suoi componenti specifiche funzioni.

3. Il Consiglio, su proposta del Comitato tecnico-scientifico:

a) gestisce il processo di valutazione scientifica delle attività sostenute dalla Fondazione;

b) approva ogni quattro anni il documento di indirizzo strategico e/o operativo;

c) fatto salvo quanto previsto alla lettera *d)*, approva il Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale comprensivo di un'apposita sezione dedicata all'impatto previsto sul sistema della ricerca scientifica, verificando che lo stesso piano includa specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività;

d) per le funzioni di *hub* antipandemico svolte tramite il CNAP verifica la coerenza del Piano programmatico dell'attività scientifica pluriennale approvato dal Comitato tecnico-scientifico con gli obiettivi del documento di indirizzo strategico di cui alla lettera *b)*, verificando che lo stesso piano includa specifici obiettivi in relazione ai diversi ambiti della ricerca e indicatori necessari per la valutazione dello stato di avanzamento delle attività.

Art. 14.
Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce presso la sede della Fondazione ovvero mediante il ricorso a modalità telematiche, in questo caso dovendo ricorrere le seguenti condizioni, delle quali dare atto nel verbale delle riunioni:

il Presidente della riunione possa accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

gli intervenuti possano partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti;

nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

Al verificarsi di tali condizioni, si considera luogo della seduta quello in cui si trova il Presidente e il soggetto verbalizzante.

2. Il Consiglio è convocato dal Presidente, di propria iniziativa o su richiesta motivata di almeno un consigliere, con avviso contenente l'ordine del giorno trasmesso, a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio digitale eletto dai consiglieri in fase di insediamento del Consiglio, almeno dieci giorni prima della data della riunione o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima. In ogni caso, le sedute del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengano tutti i consiglieri in carica.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate a maggioranza dei votanti, con la presenza di almeno tre componenti. Le sedute del Consiglio sono presiedute dal Presidente. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

4. Delle sedute del Consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e da un segretario del Consiglio individuato dal Consiglio stesso su proposta del Presidente.

Art. 15.
Presidente

1. Il Presidente della Fondazione, nominato dal Consiglio a maggioranza dei suoi componenti, è individuato tra i componenti del Consiglio medesimo, nell'ambito di quelli nominati su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, presiede il Consiglio, cura le relazioni istituzionali e pubbliche della Fondazione e promuove l'attività formativa e di divulgazione sull'impatto economico e sociale della ricerca scientifica svolta dalla Fondazione.

3. La carica di Presidente è incompatibile con la carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro, Sottosegretario di Stato, Commissario straordinario del Governo di cui all'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e con la carica di Parlamentare.

4. Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente, la carica di Presidente della Fondazione è altresì incompatibile con gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni statali, regionali e locali, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato e con lo svolgimento di rapporti di lavoro a tempo pieno alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

5. Al Presidente è riconosciuto un compenso determinato con il decreto interministeriale di cui all'art. 12, comma 7.

Art. 16.
Comitato tecnico-scientifico

1. Il Comitato tecnico-scientifico è composto da dieci componenti nominati dal Consiglio, di cui quattro su proposta del Ministro della salute e quattro su proposta del Ministro dell'università e della ricerca, uno tra i quali indicato dal rettore dall'Università degli studi di Siena, e due nominati su proposta del Ministero dello sviluppo economico. I componenti del Comitato tecnico-scientifico sono scelti tra personalità, nazionali e internazionali, con comprovate esperienze in ambito tecnico-scientifico nell'ambito di operatività della Fondazione. Il direttore scientifico di cui all'art. 18 è componente di diritto del Comitato tecnico-scientifico della Fondazione.

2. Per l'esercizio delle funzioni di *hub* antipandemico di cui all'art. 3, comma 1, del presente statuto, nonché per le relative deliberazioni, il Comitato tecnico-scientifico di cui al comma 1 del presente articolo è integrato dai seguenti membri di diritto, o loro delegati: il direttore generale della ricerca e dell'innovazione in sanità e il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della salute, il direttore generale della ricerca del Ministero dell'università e della ricerca, il direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco nonché il Presidente dell'Istituto superiore di sanità.

3. Il Comitato tecnico-scientifico esercita funzioni consultive e di proposta rispetto alle iniziative della Fondazione, cura il costante aggiornamento del Piano delle attività scientifiche, quale sezione del Piano programmatico pluriennale in relazione allo sviluppo delle conoscenze, esprime pareri su coordinamento e funzionamento delle strutture scientifiche e sull'esecuzione dei programmi tecnico-scientifici.

4. Il Comitato tecnico-scientifico, su proposta del direttore scientifico e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente statuto, approva il Piano programmatico pluriennale dell'attività del CNAP, che include azioni finalizzate all'attuazione delle funzioni di cui all'art. 3 del presente statuto, e i collegati piani di spesa; svolge inoltre attività periodica di monitoraggio e valutazione dei risultati ottenuti nelle varie aree di competenza e operatività del CNAP, in relazione agli stanziamenti spesi e agli obiettivi raggiunti. L'aggiornamento del Piano delle attività scientifiche comporta il contestuale aggiornamento del Piano programmatico pluriennale.

5. Il Comitato si riunisce con cadenza mensile/bimestrale e redige un rapporto semestrale per il Consiglio, al fine di potere relazionare ai sensi dell'art. 5 del presente statuto al Ministero della salute relativamente:

alle attività scientifiche della Fondazione;

alle attività di supporto alla *preparedness* e di supporto ai ministeri vigilanti;

alle attività previste dalla scheda progetto «Ecosistema innovativo della salute», del Ministero della salute afferente al Piano nazionale per gli investimenti complementari, allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 15 luglio 2021;

alle attività connesse alla partecipazione alle reti europee ed internazionali;

all'andamento economico-finanziario e alle previsioni annuali e pluriennali;

alla situazione e alle prospettive inerenti agli investimenti ed al personale.

6. Il Comitato esprime il parere in merito al bilancio sezionale dedicato all'attività di *hub* antipandemico svolte dalla Fondazione tramite il CNAP.

7. Ai componenti del Comitato tecnico-scientifico non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, salvo il rimborso delle spese di viaggio e soggiorno specificatamente documentate.

Art. 17.
Collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori è composto da tre componenti effettivi, scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dei quali uno, con funzioni di Presidente su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze e due su proposta dei restanti Ministeri vigilanti. Con la medesima modalità sono nominati tre componenti supplenti.

2. Il collegio dei revisori esercita le funzioni indicate nelle disposizioni di cui all'art. 2403 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili. I componenti del collegio dei revisori restano in carica quattro esercizi e scadono alla data del Consiglio convocata per l'approvazione del bilancio relativo al quarto esercizio della carica e possono essere confermati una sola volta. La cessazione dei revisori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito.

3. Il collegio dei revisori esprime il parere sui documenti programmatici previsionali nonché i bilanci d'esercizio della Fondazione, comprensivi del bilancio sezionale relativamente all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, n. 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, stanziate per l'intervento «Ecosistema innovativo della salute». Tali documenti devono essere trasmessi almeno trenta giorni prima della data della riunione del Consiglio fissata per l'approvazione.

4. Il parere di cui al precedente comma è inviato al Consiglio almeno quindici giorni prima della data fissata per l'approvazione degli stessi.

5. Il collegio dei revisori partecipa alle riunioni del Consiglio.

6. Il collegio dei revisori informa immediatamente il Consiglio e gli altri organi della Fondazione di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti, che possano costituire irregolarità di gestione ovvero violazione di norme che disciplinano l'attività della Fondazione.

7. Ai componenti del collegio dei revisori nominati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo, è riconosciuto un compenso determinato con il decreto di cui al comma 1.

Art. 18.
Direttore scientifico

1. Il direttore scientifico, nominato dal Consiglio su proposta del Ministro della salute, è scelto tra scienziati di reputazione internazionale, con prestigioso *curriculum* scientifico e con comprovata capacità gestionale di strutture di ricerca complesse a livello nazionale e internazionale.

2. Il direttore scientifico dura in carica un quadriennio e il mandato è rinnovabile una sola volta.

3. Nel rispetto di quanto deliberato dal Consiglio ai sensi dell'art. 13, al direttore scientifico sono affidati i poteri di gestione della Fondazione. Il direttore scientifico, per l'espletamento delle attività di carattere gestionale, si avvale anche del supporto di strutture tecnico-amministrative.

4. La direzione del CNAP è attribuita al direttore scientifico che è responsabile dell'attuazione del Piano programmatico pluriennale dell'attività del CNAP approvato dal Comitato tecnico-scientifico, emanando tutti i provvedimenti a tal fine necessari non espressamente attribuiti agli altri organi della Fondazione ed è responsabile del conseguimento dei risultati dell'attività svolta dal CNAP.

5. Al direttore scientifico è riconosciuto un compenso determinato con il decreto interministeriale di cui all'art. 12, comma 7.

Art. 19.
Esercizio finanziario - bilancio - utili e avanzi di gestione

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

2. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il Consiglio approva i documenti programmatici previsionali (*budget* e sue variazioni) per l'esercizio successivo corredati della relazione del collegio dei revisori. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio approva il bilancio di esercizio corredato della relazione del collegio dei revisori. Per la redazione del bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal rendiconto finanziario e dalla nota integrativa si applicano, ove compatibili, le disposizioni del codice civile in tema di società di capitali. Al bilancio di esercizio è allegata una relazione sulla gestione.

3. Il bilancio di esercizio deve essere redatto con chiarezza, e deve riportare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della Fondazione, nonché il risultato economico di esercizio.

4. Il bilancio di esercizio, entro quindici giorni dalla deliberazione del Consiglio, deve essere trasmesso alle amministrazioni vigilanti. Il bilancio di esercizio è unico e comprende il bilancio sezionale di cui all'art. 3, comma 2 riferito all'impiego delle risorse di cui all'art. 1, comma 2, lettera *e)*, n. 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, autorizzate per l'intervento «Ecosistema innovativo della salute».

5. È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione, nonché di Fondi o riserve. Al termine di ciascun esercizio, gli avanzi delle risorse di cui al comma 1, lettera *b)* dell'art. 10 del presente statuto restano vincolate all'attuazione delle funzioni di CNAP svolte dalla Fondazione anche negli esercizi successivi.

Art. 20.
Modifiche statutarie

1. Il Consiglio può deliberare a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti le modifiche del presente statuto, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, comma 4, del presente statuto in ordine allo specifico potere di proposta del Ministro della salute con riguardo alle modifiche statutarie necessarie al raggiungimento degli obiettivi delle funzioni di CNAP della Fondazione.

Art. 21.
Estinzione

1. L'estinzione della Fondazione è regolata dalle norme del codice civile. In caso di estinzione, il patrimonio residuo è devoluto ai Ministeri fondatori.

Art. 22.
Trasformazione

1. È esclusa la possibilità della trasformazione della Fondazione in una società di capitali.

Art. 23.
Norme finali e clausole di rinvio

1. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione della stessa, e alle eventuali modificazioni del presente statuto, sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si applicano le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni e le altre norme di legge vigenti in materia.

22A04884

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 11 agosto 2022.

Autorizzazione all'istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire la sede periferica di Ancona a Bergamo e a ridurre il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso, da trenta a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)*, della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specia-

lizzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 31 dicembre 1993 di riconoscimento dell'idoneità all'«Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l. (A.P.F.)», in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistematico;

Visto il decreto in data 26 marzo 1998 di rettifica al decreto ministeriale 31 dicembre 1993 recante riconoscimento dell'idoneità all'«Accademia di psicoterapia della famiglia S.r.l. (A.P.F.)», in Roma, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistematico;

Visto il decreto in data 23 luglio 2001 di abilitazione all'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» ad istituire e ad attivare, nelle sedi di Modena, Genova e Palermo, corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 16 gennaio 2004 di autorizzazione all'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia», in Modena, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 25 marzo 2004 di autorizzazione all'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» abilitato ai sensi del regolamento adottato con decreto dell'11 dicembre 1998, n. 509, a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia nella sede periferica di Genova;

Visto il decreto in data 19 aprile 2004 di revoca di riconoscimento della sede periferica dell'Aquila dell'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia», autorizzato, con decreto ministeriale 26 marzo 1998, ad attivare corsi di formazione in psicoterapia ad indirizzo relazionale-sistemico;

Visto il decreto in data 2 agosto 2007 di autorizzazione all'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Torino e a diminuire il numero degli allievi, ai sensi del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509;

Visto il decreto in data 23 maggio 2016 di autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Torino;

Visto il decreto in data 23 maggio 2016 di autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Roma;

Visto il decreto in data 13 settembre 2016 di autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia dalla sede periferica di Genova a Bari;

Visto il decreto in data 14 marzo 2017 di autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Napoli a Roma;

Visto il decreto in data 21 settembre 2017 di autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Modena;

Visto il decreto in data 21 settembre 2017 di autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Palermo;

Visto il decreto in data 18 dicembre 2017 di autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia», a trasferire a Napoli il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Roma;

Visto il decreto in data 12 novembre 2019 di autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» ad aumentare il numero degli allievi iscritti nella sede periferica di Bari da quindici a diciassette unità per ciascun anno di corso;

Visto il decreto in data 6 ottobre 2020 di autorizzazione all'«Accademia di psicoterapia della famiglia» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede periferica di Reggio Calabria;

Vista l'istanza e le successive integrazioni con la quale il predetto istituto ha chiesto l'autorizzazione a trasferire la sede periferica di Ancona, da via Re di Puglia n. 61 a Bergamo, via Vittore Ghislandi n. 33, con contestuale riduzione degli allievi per ciascun anno di corso, da trenta a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità;

Considerato che la competente Commissione tecnico-consultiva, a seguito della riunione del 21 aprile 2022, ha espresso parere positivo su entrambe le istanze;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza di trasferimento presentata dall'istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca con delibera n. 174 del 2 agosto 2022;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» è autorizzato a trasferire la sede periferica di Ancona, da via Re di Puglia n. 61 a Bergamo, via Vittore Ghislandi n. 33;

Art. 2.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, l'Istituto «Accademia di psicoterapia della famiglia» è autorizzato a ridurre, nella sede nuova periferica di Bergamo, il numero degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso, da trenta a quindici unità e, per l'intero corso, a sessanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2022

Il segretario generale: MELINA

22A04860

DECRETO 11 agosto 2022.

Abilitazione della «Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense» ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano un corso di specializzazione in psicoterapia.

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli *standard* minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 10 dicembre 2019, con il quale è stata costituita la Commissione tecnico-consultiva ai sensi dell'art. 3 del predetto regolamento;

Visto il regolamento concernente la struttura ed il funzionamento dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), adottato con decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 1° febbraio 2010, ai sensi dell'art. 2, comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001 con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'istituto predetto, alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 31 marzo 2015 di abilitazione alla «Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense» ad istituire e ad attivare nella sede di Torino un corso di specializzazione in psicoterapia;

Visto il decreto in data 15 dicembre 2017 di autorizzazione alla «Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense» a trasferire il corso di specializzazione in psicoterapia della sede principale di Torino;

Vista l'istanza, e le successive integrazioni, con cui il predetto Istituto ha chiesto ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, via Carducci n. 36, un corso di specializzazione in psicoterapia, per un numero massimo degli allievi ammissibili a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità;

Visto il parere favorevole espresso dalla suindicata Commissione tecnico-consultiva a seguito della seduta del 21 aprile 2022;

Vista la favorevole valutazione tecnica di congruità in merito all'istanza presentata dallo Istituto sopra indicato, espressa dalla predetta Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) trasmessa con delibera n. 174 del 2 agosto 2022;

Decreta:

Art. 1.

Per i fini di cui all'art. 4 del regolamento adottato con decreto 11 dicembre 1998, n. 509, la «Scuola di psicoterapia cognitiva comportamentale nell'ambito clinico e forense» è autorizzata ad istituire e ad attivare nella sede periferica di Milano, via Carducci n. 36, un corso di specializzazione in psicoterapia, con numero massimo di allievi da ammettere a ciascun anno di corso pari a venti unità e, per l'intero corso, a ottanta unità.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 agosto 2022

Il segretario generale: MELINA

22A04861

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DECRETO 10 agosto 2022.

Approvazione degli statuti di taluni consorzi RAEE.

IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le modalità del servizio di gestione integrata dei rifiuti;

Visto l'art. 177, comma 2, del citato decreto n. 152 del 2006, che afferma il pubblico interesse sull'attività di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 178 del citato decreto n. 152 del 2006, che detta i principi generali e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;

Visto l'art. 179 del citato decreto n. 152 del 2006, che detta i criteri di priorità nella gestione di rifiuti;

Vista la direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) che prevede misure destinate a contribuire alla produzione e al consumo sostenibili di dette apparecchiature, tramite la prevenzione della produzione di RAEE ed attraverso il loro riutilizzo, riciclaggio e altre forme di recupero, in modo tale da ridurre il volume dei rifiuti da smaltire e contribuire all'uso efficiente delle risorse e al recupero di materie prime secondarie di valore;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante «Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)», così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, e dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118;

Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118, recante l'attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Visto l'art. 10 del citato decreto legislativo n. 49 del 2014 che disciplina i sistemi collettivi per la corretta gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ed in particolare il comma 5 che prevede che i predetti consorzi adeguino il proprio statuto allo schema tipo approvato con decreto del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, così come modificato dal decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 118;

Vista la legge 22 aprile 2021, n. 55, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione ecologica;

Visto il decreto 13 dicembre 2017, n. 235, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare denominato «Regolamento recante approvazione dello statuto-tipo dei consorzi per la gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 2018;

Visto l'art. 1, comma 2, del citato decreto n. 235 del 2017 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che prevede che i consorzi possono motivatamente integrare e modificare nei propri statuti le disposizioni dello statuto-tipo, comunicandolo al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'approvazione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;

Richiamata la sentenza n. 4477/2015 con la quale il Consiglio di Stato, nella vicenda relativa all'approvazione dello statuto-tipo dei consorzi operanti nel settore degli imballaggi, ha sottolineato come «l'univoca scelta legislativa di attribuire ai consorzi personalità giuridica di diritto privato - ricorrendo allo strumento del consorzio (da qualificare come volontario) che, peraltro, costituisce la figura privatistica tipica configurata dal codice civile, negli articoli 2602 ss., per la collaborazione tra imprese - e di sottrarli, quindi, alle regole organizzative proprie delle pubbliche amministrazioni, imponga al Ministero, in sede di adozione dello schema-tipo di statuto, di far tendenzialmente riferimento all'ordinaria disciplina che presiede all'organizzazione e all'attività degli enti di diritto privato, e di limitarsi ad apportarvi i correttivi di stampo pubblicistico strettamente necessari al perseguimento degli interessi generali predeterminati dalla legge,

cui è tesa l'attività dei soggetti consortili in questione, in un rapporto di reciproca autonomia e nel rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, comma 4, Cost.»;

Rilevato che nell'istruttoria condotta dagli uffici competenti di cui agli atti d'ufficio risulta che, per l'adeguamento degli statuti trasmessi, i consorzi Raee hanno riscontrato le richieste di modifiche ed integrazioni, e si sono uniformati a quanto espresso dalla giurisprudenza amministrativa sul tema (*cfr.* CdS n. 4477/2015, 4475/2015, 4476/2015), la quale ha limitato il campo di intervento dell'Amministrazione in ordine al suo potere di vigilanza e controllo, sottolineando la natura di soggetti di diritto privato dei consorzi;

Visti gli statuti adeguati trasmessi dai consorzi Apiraee, Cobat Raee, Ecoem, Ecolamp, Ecolight, Ecoped, Eco-PV, Erp Italia, PV-Cycle, Ridomus e Rlg, approvati dalle rispettive assemblee straordinarie dei consorziati;

Vista la nota dell'11 novembre 2021, acquisita al prot. n. 123890/MATTM del 12 novembre 2021, con cui l'Ufficio legislativo ha richiesto informazioni sullo stato dell'approvazione degli statuti adeguati dei consorzi;

Vista la richiesta dell'Ufficio di Gabinetto, acquisita al prot. n. 126512/MATTM del 17 novembre 2021, con cui è stata richiesta la trasmissione della bozza del decreto di approvazione degli statuti dei consorzi;

Considerata la nota prot. n. 127350/MATTM del 18 novembre 2021 con cui la Direzione generale per l'economia circolare ha riscontrato le sopra citate note degli Uffici di diretta collaborazione, richiedendo al contempo un indirizzo giuridico sul tema delle quote di partecipazione e del diritto di voto all'interno degli organi rappresentativi, anche in considerazione delle finalità pubblicistiche che afferiscono all'attività di tali sistemi;

Vista la nota del 26 novembre 2021, acquisita al prot. n. 132497/MATTM del 29 novembre 2021, con cui l'Ufficio legislativo ha fornito indicazioni giuridiche in merito all'esercizio del diritto di voto ed alla rappresentatività delle quote di partecipazione dei consorziati;

Considerata la nota prot. n. 138989/MATTM del 13 dicembre 2021, con cui la Direzione generale per l'economia circolare ha trasmesso una raccomandazione di carattere generale ai consorzi in merito ai temi sopra citati, al fine di garantire la piena rappresentatività di tutti i consorziati, evidenziando altresì la necessità di determinare contributi straordinari nei soli casi di urgenza dettati da eventi eccezionali;

Viste le note con cui i consorzi hanno riscontrato la raccomandazione generale di cui sopra, garantendo la piena aderenza alle disposizioni normative contenute nello statuto tipo di cui al citato decreto n. 235 del 2017 e nel citato decreto legislativo n. 49 del 2014;

Vista la nota dell'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica prot. n. 3189/UDCM dell'11 febbraio 2022, con la quale è stato richiesta all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dello sviluppo economico l'acquisizione del concerto;

Acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico, espresso con nota prot. n. 16047/UDCM del 7 luglio 2022, dove contestualmente sono richieste alcune modifiche relativamente agli statuti dei consorzi Apiraee, Cobat Raee, Eco-PV, Erp Italia e PV-Cycle;

Rilevato che l'*iter* di approvazione degli statuti adeguati dei consorzi si è concluso a seguito delle positive interlocuzioni tra la Direzione generale per l'economia circolare e gli Uffici di diretta collaborazione;

Ritenuto, pertanto, sulla base dell'attività istruttoria, che le norme statutarie risultano adeguate alle previsioni del suddetto schema di statuto-tipo approvato con il citato decreto n. 235 del 2017;

Decreta:

Art. 1.

Approvazione degli statuti

1. Sono approvati, ai fini e per gli effetti dell'art. 10, comma 8, del decreto legislativo n. 49 del 2014, gli statuti dei consorzi, di cui agli allegati 1-11.

2. Sono approvati senza modifiche gli statuti dei seguenti consorzi:

Ecoem;

Ecolamp;

Ecolight;

Ecoped;

Ridomus;

Rlg.

3. Gli statuti dei consorzi Apiraee, Cobat Raee, Eco-PV, Erp Italia e PV-Cycle sono approvati solo a seguito delle modifiche rappresentate:

a) i consorzi Cobat Raee e Apiraee dovranno aggiungere ai loro statuti quanto indicato all'art. 9, comma 2, lettera *d)* dello statuto-tipo, che recita «approva lo statuto e lo trasmette per l'approvazione al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico»;

b) il consorzio Eco-PV dovrà espungere dal proprio statuto la frase «Assicurare, promuovere, gestire ed ottimizzare le attività di intermediazione e commercio autorizzate per i servizi di trasporto e trattamento dei RAEE», contenuta nell'art. 3, comma 12, lettera *b)*;

c) il consorzio ERP Italia dovrà aggiungere nel proprio statuto quanto indicato all'art. 9, comma 2, punto *d)* dello statuto-tipo, che recita «approva lo statuto e lo trasmette per l'approvazione al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico», nonché l'art. 9, comma 2, lettera *g)* dello statuto-tipo, che recita «determina il valore unitario delle quote consortili»;

d) il consorzio Pv-Cycle dovrà aggiungere nell'art. 32 del proprio statuto il comma 11 dell'art. 20 dello statuto-tipo che recita «il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo sono trasmessi al Ministero della transizione ecologica e al Ministero dello sviluppo economico».

4. Le suddette modifiche dovranno essere apportate ai relativi statuti di cui al comma 3 entro centoventi giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 agosto 2022

Il Ministro della transizione ecologica
CINGOLANI

Il Ministro dello sviluppo economico
GIORGETTI

AVVERTENZA:

Per la consultazione del testo degli statuti si rivia al sito istituzionale del Ministero della transizione ecologica, sezione Amministrazione trasparente.

22A04886

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

DECRETO 29 aprile 2022.

Approvazione del Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci (DSMF).

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112 di recepimento della direttiva 2012/34/UE che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico e prevede, nel quadro di un più ampio regolamento dei rapporti tra lo Stato ed il Gestore dell'infrastruttura, che i rapporti tra la Rete ferroviaria italiana S.p.a. e lo Stato siano regolati da un atto di concessione e da uno o più «contratti di programma»;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante «*Governance* del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

Visto il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) trasmesso alla Commissione europea il 30 aprile 2021, ai sensi dell'art. 18 del citato regolamento (UE) 2021/241, del Dispositivo di ripresa e resilienza, *Recovery and Resilience Facility* - RRF, approvato il 13 luglio 2021 con decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose», e, in particolare, l'art. 5 con il quale, al fine di semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal decreto-legge n. 59 del 2021, nonché di ridurre i tempi di realizzazione degli investimenti ferroviari, è stato modificato l'art. 1, comma 7, del citato decreto legislativo n. 112 del 2015;

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto legislativo n. 112 del 2015 ai sensi del quale «Il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili trasmette alle competenti Commissioni parlamentari e alla Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro il 31 marzo dell'anno di scadenza del contratto di programma di cui all'art. 15, un documento strategico, con validità di norma quinquennale, recante l'illustrazione delle esigenze in materia di mobilità di passeggeri e merci per ferrovia, delle attività per la gestione e il rafforzamento del livello di presidio manutentivo della rete, nonché l'individuazione dei criteri di valutazione della sostenibilità ambientale, economica e sociale degli interventi e i necessari standard di sicurezza e di resilienza dell'infrastruttura ferroviaria nazionale anche con riferimento agli effetti dei cambiamenti climatici.»;

Visto l'atto del Governo n. 352 della XVIII^ legislatura, recante «Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci» trasmesso agli Uffici di Presidenza del Parlamento dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili il 30 dicembre 2021, ai fini dell'espressione del parere ai sensi del suddetto art. 1, commi 7 e 7-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112;

Vista la nota prot n. M_INF.SEGRMIN.REGISTRO UFFICIALE.U.0000679 del 10 gennaio 2022 con la quale è stato trasmesso alla Conferenza unificata, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza, il predetto «Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci»;

Vista la nota del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato prot. n. 30529 del 25 febbraio 2022;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. È approvato il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci di cui all'Allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.

2. Il documento di cui al comma 1 è sottoposto ad aggiornamento nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 1, comma 7-*bis*, del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112.

3. Il Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci, recepito dai contratti di programma stipulato tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, costituisce l'indirizzo strategico recante la declinazione degli obiettivi della politica delle infrastrutture e della mobilità ferroviaria nazionale alla luce delle esigenze di mobilità di persone e merci, nonché il quadro di riferimento per la programmazione e il finanziamento delle infrastrutture ferroviarie.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana nonché sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Roma, 29 aprile 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, n. 2237

AVVERTENZA:

Il testo integrale dell'allegato facente parte integrante del presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, alla pagina dedicata, accessibile al link *https://www.mit.gov.it/normativa*

22A04885

DECRETO 7 luglio 2022.

Rettifica al decreto 13 agosto 2021, recante il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILI

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, n. 190, concernente «Regolamento recante l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Vista la direttiva n. 3 emanata in data 10 gennaio 2022, dal Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili concernente gli indirizzi generali per l'attività amministrativa e la gestione per l'anno 2022, con cui vengono conferiti ai Centri di responsabilità amministrativa del Ministero gli obiettivi strategici ed i connessi obiettivi operativi da realizzarsi nel 2022;

Vista la direttiva n. 3 del 20 gennaio 2022 con la quale il Capo Dipartimento per la mobilità sostenibile, in attuazione della menzionata direttiva ministeriale per l'attività amministrativa e la gestione, ha assegnato, tra l'altro, ai titolari delle direzioni generali del Dipartimento gli obiettivi da perseguire nell'anno 2022, con le relative risorse umane, finanziarie e strumentali;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 dicembre 2020, n. 190, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 56 del 6 marzo 2021, con il quale il Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale e la Direzione generale per la vigilanza sulle autorità portuali, le infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne hanno cambiato denominazione rispettivamente in: «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» e «Direzione generale per la vigilanza sulle autorità di sistema portuale, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne».

Visto il decreto-legge del 1° marzo 2021, n. 22, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 1° marzo 2021, con il quale all'art. 5 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha cambiato la sua denominazione in Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 115, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 2021 col quale la denominazione del «Dipartimento per i trasporti e la navigazione» è stata cambiata in «Dipartimento per la mobilità sostenibile»;

Considerato che, il Consiglio dei ministri, in data 12 gennaio 2021, ha approvato una proposta di «PNRR», sottoposta all'esame del Parlamento che lo ha approvato il 31 marzo 2021, il quale si sviluppa intorno a tre assi strategici (digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale) e si articola in sedici componenti, raggruppate in sei missioni;

Considerato che la «missione 3» rubricata «infrastrutture per una mobilità sostenibile» mira a rendere, entro il 2026, il sistema infrastrutturale più moderno, digitale e sostenibile e in grado di rispondere alla sfida della decarbonizzazione, e pone, tra gli altri, l'obiettivo specifico di rafforzare e garantire l'interoperabilità della Piattaforma logistica nazionale (PNL) per la rete dei porti;

Che in stretta connessione con l'impianto strategico di questa missione, a valere su risorse nazionali verranno finanziati interventi per lo sviluppo del sistema portuale per il miglioramento della competitività, capacità e produttività dei porti italiani, con una particolare attenzione alla riduzione delle emissioni inquinanti nell'ottica di una maggiore sostenibilità ambientale della mobilità via mare dei passeggeri e delle merci;

Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante «Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;

Visto l'art. 1, comma 1 del citato decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 con il quale è stato approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e sono state ripartite le relative risorse per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

Che al settore portuale risultano destinate risorse per complessivi euro 2.860 milioni, ripartite in annualità come di seguito indicato:

a) «Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti cli-

matici», per complessivi 1.470 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 300 milioni di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024, 130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026;

b) «Aumento selettivo della capacità portuale», per complessivi 390 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 72 milioni di euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60 milioni di euro per l'anno 2025;

c) «Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale», per complessivi 250 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 20,41 milioni di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93 milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno 2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro per l'anno 2026;

d) «Efficientamento energetico», per complessivi 50 milioni di euro, ripartiti in annualità come segue: 3 milioni di euro per l'anno 2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;

e) «Elettrificazione delle banchine (*Cold ironing*)», per complessivi euro 700 milioni, ripartiti in annualità come segue: 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;

Visto il decreto ministeriale 13 agosto 2021, n. 330, registrato alla Corte dei conti in data 6 settembre 2021, al n. 2660, col quale è stato approvato il programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), come elencati nell'allegato 1, al decreto medesimo, per un importo complessivo di euro 2.835,63 milioni;

Considerato che in relazione al programma di cui alla suddetta lettera *e)* «Elettrificazione delle banchine (*Cold ironing*)», per quanto di specifica competenza dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno settentrionale risultano ammessi i seguenti interventi:

Porto	Denominazione	CUP	Finanziamento
Livorno	Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo portacontainer a banchina presso la Darsena Toscana/Darsena Europa	B48I21001430001	16,000
Livorno	Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri	B28I21000790001	29,500
Piombino	Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri	B78I21001380001	16,000
Portoferraio	Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri	B98I21001220001	16,000

Considerato che in relazione all'intervento da realizzare nel porto di Livorno denominato «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo portacontainer a banchina presso l'area passeggeri» il CUP ad esso associato, riportato nel decreto ministeriale 13 agosto 2021, n. 330, risulta inesatto, essendo quello corretto il n. B48I21001440001, come accertato dalla consultazione della banca dati «Open CUP» presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

Ritenuto, pertanto, necessario procedere alla formale rettifica all'elenco degli interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), elencati nell'allegato 1 al decreto ministeriale 13 agosto 2021, n. 330;

Decreta:

Art. 1.

Per quanto in premessa, in relazione al programma di interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di competenza dell'Autorità di sistema portuale del mare Tirreno settentrionale, approvato con decreto ministeriale 13 agosto 2021, n. 330, il CUP numero B28I21000790001, associato all'intervento da realizzare nel porto di Livorno previsto al punto 11 «Elettrificazione delle banchine (*Cold ironing*)» denominato «Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo portacontainer a banchina presso l'area passeggeri», è sostituito dal numero B48I21001440001, come risulta dalla consultazione della banca dati «Open CUP» presso il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.

Conseguentemente, l'elenco degli interventi infrastrutturali in ambito portuale sinergici e complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), riportato nell'allegato 1 al decreto ministeriale 13 agosto 2021, n. 330, è rimodulato come segue:

Tipologia di intervento	Soggetto attuatore	Porto	Denominazione	CUP	Finanziamento € mln
Punto 7 Sviluppo dell'accessibilità marittima e della resilienza delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici	Adsp del Mar Ligure Occidentale	*Genova*	Nuova diga foranea	C39B18000060006	500,000
		Savona Vado	Nuova diga foranea	C41C18000100005	45,000
	Adsp del Mar Ligure Orientale	*Marina di Carrara*	Waterfront Marina di Carrara (ambiti 1, 2 e 4)	Ambito 1 e 2: F81B21002570008 8,576 € mln Ambito 4: F81B21002560007 1,574 € mln	10,150
	Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale	*Civitavecchia*	Prolungamento Banchina 13 II lotto (II lotto OO.SS.)	J37I15000020001	26,650
		Civitavecchia	Nuovo accesso al bacino storico (II lotto OO.SS.)	J37I04000020001	43,000
	AdSP del Mar Tirreno Centrale	*Napoli*	Potenziamento e riqualificazione delle infrastrutture dell'area monumentale del porto di Napoli destinate al traffico passeggeri, alle attività portuali e di collegamento con la città.	G61B20000840006	26,000
		Napoli	Prolungamento e rafforzamento della Diga D'Aosta	G65F20001560006	150,000
		Salerno	Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2	G51B21003160006	40,000
		Salerno	Prolungamento del molo Manfredi	G51B21003260006	15,000
		Salerno	Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine	G51B21003170006	40,000
	AdSP del Mare di Sicilia Occidentale	*Palermo*	Consolidamento delle banchine sud del molo Piave ed adeguamento e messa in sicurezza statica delle banchine S. Lucia e Vittorio Veneto	Molo S.Lucia e banchina V.V.: I71J19000050005 30,000 € mln Banchina sud Molo Piave: I71J19000030005 15,000 € mln	45,000
		Palermo	Consolidamento molo sopraflutto Acquasanta	I71J19000020005	12,000
		Palermo	Completamento molo foraneo porto Arenella	I71J19000040005	19,000
		Trapani	Lavori di dragaggio dell'avamporto e delle aree a ponente dello sporgente Ronciglio	I94D19000000005	67,000
	AdSP del Mare di Sicilia Orientale	*Catania*	Consolidamento e ricarica della mantellata della diga foranea del porto di Catania, rafforzamento e potenziamento della testata	C67I14000010001	70,000

	AdSP del Mar Ionio	*Taranto*	Nuova diga foranea di protezione del porto fuori rada di Taranto – tratto di levante	D51B2000116000 6	20,000
		Taranto	Diga foranea fuori rada - tratto di ponente	D51H1500018000 5	15,700
	AdSP del Mare Adriatico Meridionale	*Brindisi*	Completamento dell'infrastruttura portuale mediante banchinamento e realizzazione della retrostante colmata tra il pontile petrolchimico e costa morena est (I e II lotto)	I Lotto: B81B20001360005 39,000 € mln II Lotto B81B20001370005 19,000 € mln	58,000
		Brindisi	Banchinamento e recupero funzionale dei piazzali della colmata di Capobianco (ex British gas) e realizzazione dei dragaggi ad esso funzionali sino alla quota -12 m slm	B81B20001350005	30,000
		Manfredonia	Lavori di recupero e rifunzionalizzazione Molo alti fondali	B37H2002111000 5	80,000
	AdSP del Mare Adriatico Centro-Settentrionale	*Ravenna*	Hub portuale di Ravenna -Approfondimento canali Candiano e Baiona a -14,50 m in attuazione del P.R.P. vigente 2007; realizzazione e gestione impianto di trattamento materiali di risulta dall'escavo	C61J20000060005	130,000
	AdSP del Mare Adriatico Settentrionale	*Venezia*	Opere di manutenzione per la protezione e la conservazione nelle aree di bordo del canale Malamocco Marghera tratto curva San Lorenzo e Fusina	F72E18000190005 23,500 € mln	27,500
			Intervento di messa in sicurezza del palancolato della sponda nord del canale industriale sud a Marghera	F77H21001650005 4,000 € mln	
TOTALE					**1.470,000**

Tipologia di intervento	**Soggetto attuatore**	**Porto**	**Denominazione**	**CUP**	**Finanziamento € mln**
Punto 8 Aumento selettivo della capacità portuale	Adsp del Mar Ligure Orientale	*La Spezia*	Realizzazione ed elettrificazione del nuovo Molo crociere nel 1° bacino portuale	F41B21002080001	30,000
	AdSP del Mar Tirreno Centrale	*Napoli*	Completamento della darsena di Levante. Lavori di ripristino di una parte della cassa di colmata sita in località Vigliena, compreso il dragaggio dei sedimenti di una parte dei fondali portuali e loro rifluimento in vasca	G61B20000830006	20,000
	AdSP del Mare di Sardegna	*Cagliari*	Realizzazione dei banchinamenti del nuovo Terminal Ro Ro presso l'avamporto ovest del Porto Canale	D21G06000020003	99,350
	AdSP del Mare Adriatico Settentrionale	*Venezia*	Montesyndial - Nuovo terminal container	F71H11000090001	35,150
	AdSP del Mare Adriatico Orientale	*Trieste*	Opere preparatorie all'insediamento di attività logistiche ed industriali in zona Noghere, in vista dell'integrazione con il costruendo terminal portuale Noghere	I64E21001980001	60,000
		Trieste	Banchinamento parziale del terminal Noghere (fase I secondo il PRP 2016), comprensivo di dragaggio del canale di servizio e di collegamento alla viabilità	C64E21000440001	45,000
		Trieste	Componenti di intervento nel progetto di ammodernamento infrastrutturale e funzionale del terminal contenitori del molo VII del porto di Trieste	C94E21000270001	100,500
TOTALE					**390,000**

Tipologia di intervento	Soggetto attuatore	Porto	Denominazione	CUP	Finanziamento € mln
Punto 9 Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale	Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale	*Civitavecchia*	Ponte di collegamento con antemurale (II lotto OO.SS.)	J37I04000010001	10,000
	AdSP del Mar Tirreno Centrale	*Napoli*	Riassetto dei collegamenti ferroviari di ultimo miglio e della rete viaria portuale.	G67H20002440006	20,000
		Salerno	Realizzazione del 2° lotto del 1° stralcio dell'intervento "porta ovest" di Salerno – Raddoppio del viadotto stradale di collegamento del porto	F51B08000600001	10,000
	AdSP del Mare Adriatico Centrale	*Ancona*	Intervento lungomare nord per la rettifica e la velocizzazione della linea ferroviaria con i materiali di escavo dei fondali marini	J34F18000040005	10,000
	AdSP del Mare Adriatico Settentrionale	*Venezia*	Nuovo ponte ferroviario su canale ovest	F71C18000110005	8,000
		Venezia	Adeguamento ferroviario e stradale del nodo di via della Chimica a porto Marghera	F71B21003920001	12,000
	AdSP del Mare Adriatico Orientale	*Trieste*	Estensione delle infrastrutture comuni per lo sviluppo del Punto franco nuovo	C94E21000460001	180,000
TOTALE					**250,000**

Tipologia di intervento	Soggetto attuatore	Denominazione	CUP	Finanziamento € mln
Punto 10 Efficientamento energetico	AdSP dello Stretto	Stretto green - transizione energetica della mobilità marittima nell'area dello Stretto: deposito costiero di Lng-elettrificazione delle banchine portuali	Elettrificazione banchine: F41B21002130009 20,000 € mln Deposito LNG: F41B21002120009 30,000 € mln	50,000
TOTALE				**50,000**

Tipologia di intervento	Soggetto attuatore	Porto	Denominazione	CUP	Finanziamento € mln
Punto 11 Elettrificazione delle banchine (Cold ironing)	Adsp del Mar Ligure Orientale	*La Spezia*	Realizzazione delle infrastrutture per il cold ironing delle banchine al servizio del comparto mercantile secondo e terzo bacino portuale	F41B21002070001	12,000
		La Spezia	Realizzazione delle infrastrutture per il cold ironing del molo Garibaldi	F41B21002060001	5,500
	Adsp del Mar Tirreno settentrionale	*Livorno*	Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo portacontainer a banchina presso la Darsena Toscana/Darsena Europa	B48I21001430001	16,000
		Livorno	Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri	B48I21001440001	29,500
		Piombino	Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri	B78I21001380001	16,000
		Portoferraio	Fornitura di energia elettrica da banchina per le navi tipo crociera e Roro Pax a banchina presso l'area passeggeri	B98I21001220001	16,000
	Adsp del Mar Tirreno Centro settentrionale	*Civitavecchia*	Porto di Civitavecchia: Cold Ironing	J39J21006710005	80,000
	Adsp del Mar Tirreno Centrale	*Napoli*	Cold ironing	G61B21005650006	25,000
		Salerno	Smart green port – cold ironing	G59J21005810006	15,000
	Adsp dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio	*Gioia Tauro*	Elettrificazione banchine Ro-Ro	F51B21001870005	2,000
	Adsp del Mare di Sardegna	*Cagliari*	Porto storico - impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	B21B21001790001	20,900
		Cagliari	Porto canale - impianto alimentazione elettrica navi in sosta	B21B21001800001	12,220
		Olbia	Isola Bianca- impianto alimentazione elettrica navi in sosta	B91B21001930001	21,560
		Golfo Aranci	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	B91B21001940001	2,400
		Porto Torres	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	B21B21001840001	12,750
		S. Teresa di	Impianto di	B31B21004020001	0,500

		Gallura	alimentazione elettrica navi in sosta		
		Portovesme	Impianto di alimentazione elettrica navi in sosta	B71B21002760001	0,500
	Adsp del Mare di Sicilia Occidentale	*Palermo*	Nuovo impianto elettrico e illuminazione area portuale	I79J21002560001	32,000
		Trapani	Intervento Green port	I99J21002610001	6,000
		Termini Imerese	Nuovo impianto elettrico e illuminazione area portuale	I69J21002160001	6,000
		Porto Empedocle	Nuovo impianto elettrico e illuminazione area portuale	I49J21002700001	3,000
	Adsp del Mare di Sicilia Orientale	*Catania*	Elettrificazione delle banchine	C61B21004640005	56,500
		Augusta	Elettrificazione delle banchine del Porto Commerciale	C51B21003510005	32,600
	AdSP del Mar Ionio	*Taranto*	Realizzazione di un impianto di cold ironing presso le banchine pubbliche del porto di Taranto	D56G21001050006	35,000
		Taranto	Realizzazione di un impianto di cold ironing presso il Molo Polisettoriale del porto di Taranto	D56G21001070006	12,000
		Taranto	Realizzazione di un impianto di cold ironing presso il Pontile Petroli del porto di Taranto	D56G21001080006	8,000
	Adsp del Mare Adriatico Centrale	*Ancona*	Sistema di cold ironing per le navi traghetto ormeggiate nel porto storico di Ancona	J37H21003680006	7,000
		Pesaro	Elettrificazione delle banchine	J79J21006410006	0,500
		San Benedetto del Tronto	Elettrificazione delle banchine	J89J21008130006	0,500
		Ortona	Elettrificazione delle banchine d'ormeggio per la fornitura di energia alle gru semoventi nel porto di Ortona	J79J21005070006	2,000
		Ortona	Elettrificazione della banchina di Molo Martello per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni	J79J21005080006	0,500
		Pescara	Elettrificazione della banchina commerciale per fornire energia elettrica a navi passeggeri o di servizio di limitate dimensioni	J29J21005530006	0,500

	AdSP del Mare Adriatico Centro Settentrionale	*Ravenna*	Realizzazione di una stazione di cold ironing a Porto Corsini a servizio del Terminal Crociere	C61B21005250005	35,000
	AdSP del Mare Adriatico Settentrionale	*Venezia*	Elettrificazione Banchine Aree di Marghera	F78I21001320001	57,600
		Venezia	Elettrificazione Banchine Aree di Venezia	F79J21005960001	32,200
	AdSP del Mare Adriatico Orientale	*Trieste*	Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo Bersaglieri	C91H20000100002	8,000
		Trieste	Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo VII	C91F20000110002	8,000
		Trieste	Lavori di elettrificazione delle banchine del Molo V e di Riva Traiana	C91F20000140002	4,000
		Trieste	Lavori di elettrificazione delle banchine Scaolo Legnami,Piattaforma logistica	C99J21020720001	4,000
		Monfalcone	lavori di elettrificazione delle banchine del porto	C49J21033120001	7,000
	Regione Veneto	*Porto di Rovigo*	Elettrificazione delle banchine del Porto interno di Rovigo lungo l'idrovia Fissero-Tartaro-Canalbianco-Po di Levante	I16G21001620001	3,000
	Regione Friuli Venezia Giulia	*Porto Nogaro*	Elettrificazione delle Banchine	D91B21002950001	7,400
	Regione Siciliana	*Siracusa*	Elettrificazione delle banchine da crociera	G31B21004600001	18,000
		Gela	Elettrificazione delle banchine	G31B21004610001	1,500
TOTALE					**675,63**

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 luglio 2022

Il Ministro: GIOVANNINI

Registrato alla Corte dei conti il 28 luglio 2022
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e del Ministero della transizione ecologica, reg. n. 2238

22A04894

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Agrisol Servizi società cooperativa sociale - in liquidazione», in Cassano Valcuvia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Agrisol Servizi società cooperativa sociale - in liquidazione» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Vista la nota con la quale la Confederazione cooperative italiane ha richiesto l'urgenza per la procedura di liquidazione coatta amministrativa a causa di due precetti, di vari ricorsi presentati al Tribunale di Varese e di un decreto ingiuntivo emanato dal Tribunale di Verona;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.981.847,00, si riscontra una massa debitoria di euro 3.406.914,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 1.767.124,00;

Considerato che in data 13 aprile 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale risulta aderente la predetta società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Agrisol Servizi società cooperativa sociale - in liquidazione», con sede in Cassano Valcuvia (VA), codice fiscale 03474410127, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Chiara Rossini, nata il 19 luglio 1981 e residente in Orsenigo (CO) alla via I Maggio n. 13;

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04758

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Coop. AL.FA. società cooperativa in liquidazione», in Pegognaga e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Coop. AL.FA. società cooperativa in liquidazione»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilan-

cio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 1.603,00, si riscontra una massa debitoria di euro 81.018,00 ed un patrimonio netto negativo di euro - 79.415,00;

Considerato che in data 26 aprile 2021 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Coop. AL.FA. società cooperativa in liquidazione», con sede in Pegognaga (MN), codice fiscale 02417510209, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominata commissario liquidatore la dott.ssa Rossana Rizzo, nata l'8 giugno 1965 e residente in Milano (MI), al viale Bianca Maria n. 35.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04759

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Incontro società cooperativa sociale agricola onlus», in Serramanna e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Vista l'istanza con la quale la Confederazione cooperative italiane ha chiesto che la società «Incontro società cooperativa sociale agricola onlus» sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Viste le risultanze della revisione dell'Associazione di rappresentanza, dalla quale si rileva lo stato d'insolvenza della suddetta società cooperativa;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, e dalla situazione patrimoniale al 30 giugno 2021, allegata al verbale di revisione, che evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 7.281,00, si riscontra una massa debitoria di euro 46.644,00 ed un patrimonio netto negativo di euro -42.166,00;

Considerato che il grado di insolvenza della cooperativa è rilevabile, altresì, dal mancato pagamento di mensilità stipendiali e da una intimazione di pagamento della rata del mutuo da parte di Banca Intesa San Paolo;

Considerato che in data 21 aprile 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, e che il legale rappresentante della società ha comunicato formalmente la propria rinuncia alla presentazione di osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400, dalla associazione nazionale di rappresentanza e assistenza del movimento cooperativo alla quale risulta aderente la predetta società cooperativa;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Incontro società cooperativa sociale agricola onlus», con sede in Serramanna (SU), codice fiscale n. 03686880927, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Alberto Picciau, nato il 24 febbraio 1963 e residente in Cagliari (CA) alla via G. B. Tuveri, n. 54/B.

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04760

DECRETO 1° agosto 2022.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa sociale Socialnis a r.l.», in Cerrione e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Visto l'art. 2545-*terdecies* del codice civile;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Vista l'istanza con la quale il legale rappresentante della società cooperativa «Cooperativa sociale Socialnis a r.l.» ha chiesto che la stessa sia ammessa alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, avendo maturato negli ultimi esercizi ingenti perdite che hanno integralmente intaccato il capitale sociale, determinando un patrimonio netto con valore negativo e uno stato di decozione dell'ente, ormai impossibilitato a far fronte alle obbligazioni assunte, come si rileva anche dalla documentazione allegata;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2020, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto si riscontra un patrimonio netto negativo di euro -594.361,00;

Considerato che dall'esame della situazione patrimoniale aggiornata al 31 dicembre 2021, allegata alla predetta istanza, si è provveduto d'ufficio a riclassificare le voci di bilancio, presentato in formato diverso da quello CEE, ed è emersa la persistenza della condizione di insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di euro 3.650.318,33, si riscontra una massa debitoria di euro 4.793.962,48 ed un patrimonio netto negativo di euro -542.234,94;

Considerato che il grado di insolvenza è rilevabile, altresì, dai numerosi decreti ingiuntivi ottenuti contro la società cooperativa in argomento e da una sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Biella a favore di INPS e INAIL per omesso versamento di contributi;

Considerato che in data 9 maggio 2022 è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società cooperativa e nominare il relativo commissario liquidatore;

Considerato che il comitato istituito con la direttiva del Ministro dello sviluppo economico del 9 giugno 2022 e nominato con decreto del 30 giugno 2022, ha individuato nella seduta del 28 luglio 2022 il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore tenuto conto della terna segnalata dalla competente direzione generale;

Decreta:

Art. 1.

1. La società cooperativa «Cooperativa sociale Socialnis a r.l.», con sede in Cerrione (BI), codice fiscale n. 02471810024, è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* del codice civile.

2. Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Francesco Cappello, nato il 30 ottobre 1969 con domicilio in Alba (CN) alla via Vida, n. 6;

Art. 2.

1. Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

2. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 1° agosto 2022

Il Ministro: GIORGETTI

22A04761

DECRETO 4 agosto 2022.

Scioglimento della «Maja cooperativa sociale a r.l.», in Gessopalena e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 7 giugno 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Maja cooperativa sociale a r.l.» con sede in Gessopalena (CH) (codice fiscale 02583130691), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore il dott. Enzo Colonnello, nato a Guardiagrele (CH) il 16 luglio 1978 (codice fiscale CLNNZE-78L16E243L), e domiciliato in Tollo (CH), via Perruna n. 56.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04762

DECRETO 4 agosto 2022.

Scioglimento della «L'Unione società cooperativa sociale», in Genzano di Lucania e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 7 giugno 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «L'Unione società cooperativa sociale» con sede in Genzano di Lucania (PZ) (codice fiscale 01983890763), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Cavallo Paolina, nata a Vietri di Potenza (PZ) il 5 aprile 1964 (codice fiscale CVLPLN64D45L859F), e domiciliata in Tito (PZ), via G. Leone n. 1.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04763

DECRETO 4 agosto 2022.

Scioglimento della «Edilizia chiavi in mano MAT.RA. società cooperativa», in Roma e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in data 17 gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo minimo di bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti per atto d'autorità di società cooperative, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 gennaio 2022, registrato alla Corte dei conti in data 3 marzo 2022, mediante il quale al dott. Fabio Vitale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale della direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi e le società del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze ispettive effettuate dal revisore incaricato dal Ministero dello sviluppo economico e relative alla società cooperativa sotto indicata, il cui contenuto si abbia qui come integralmente ripetuto e trascritto;

Considerato che l'ente si è sottratto alla vigilanza e che pertanto si ravvisano i presupposti di cui all'art. 12 comma 3 del decreto legislativo del 2 agosto 2002, n. 220, come modificato dalla legge n. 205/2017;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all' art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento;

Considerato che la comunicazione di avvio dell'istruttoria, avvenuta tramite posta elettronica certificata inviata al legale rappresentante della società al corrispondente indirizzo, così come risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma può comunque ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione sopra citato, essendo onere esclusivo dell'iscritto curare il corretto funzionamento e aggiornamento del proprio indirizzo di posta elettronica certificata;

Visto il parere espresso dal comitato centrale per le cooperative in data 7 giugno 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Ritenuta l'opportunità di disporre il provvedimento di scioglimento per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, con contestuale nomina del commissario liquidatore;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario liquidatore è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista un rapporto fiduciario;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Edilizia chiavi in mano MAT. RA. società cooperativa» con sede in Roma (RM) (codice fiscale 14136481000), è sciolta per atto d'autorità ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Art. 2.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore la dott.ssa Volani Emanuela, nata a Velletri (RM) il 21 ottobre 1975 (codice fiscale VLNMNL75R61L719O), e domiciliata in Velletri (RM) - via Pia n. 2.

Art. 3.

Al predetto commissario liquidatore spetta il trattamento economico previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 3 novembre 2016, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 284 del 5 dicembre 2016.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 4 agosto 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04764

DECRETO 11 agosto 2022.

Annullamento del decreto di scioglimento della «Plurima Media società cooperativa», in Napoli.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto l'art. 1 della legge n. 400/1975;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220;

Visto il parere espresso dal Comitato centrale per le cooperative in data 14 aprile 2022 favorevole all'adozione del provvedimento di scioglimento per atto d'autorità con nomina di commissario liquidatore;

Visto il decreto direttoriale del 6 luglio 2022 con il quale la società «Plurima Media società cooperativa» con sede in Napoli (c.f. 07784750965) è stata sciolta, ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile, e il dott. Massimo Formisano ne è stato nominato commissario liquidatore;

Considerato il provvedimento dell'autorità giudiziaria Tribunale di Napoli Fall. n. 33/2022 sentenza 34/2022 del 15 aprile 2022 con cui è stato dichiarato il fallimento della cooperativa «Plurima Media»;

Visto l'art. 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Ritenuto necessario provvedere all'annullamento del decreto direttoriale, in virtù del criterio della prevalenza come emergente dalla lettura in combinato disposto degli articoli 2545-*terdecies* del codice civile e 1 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

Il decreto direttoriale del 6 luglio 2022 è annullato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso amministrativo al Tribunale amministrativo regionale ovvero straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04868

DECRETO 11 agosto 2022.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Stella del mare società cooperativa di pesca a mutualità prevalente», in Soverato e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Stella del mare società cooperativa di pesca a mutualità prevalente», con sede in Soverato (CZ) - C.F. 01475330799 dal 26 settembre 2020 al 23 ottobre 2020, come da verbale del revisore della associazione di rappresentanza Confcooperative cui la cooperativa aderisce, e quelle del successivo accertamento concluso in data 22 dicembre 2020, che hanno evidenziato il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata a sanare le irregolarità riscontrate, non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione, risultando ancora in essere - all'atto dell'accertamento - le seguenti irregolarità:

1) mancato aggiornamento del libro soci, con inserimento di tutte le informazioni necessarie per ciascun socio, e precisamente: nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica, codice fiscale, residenza/domicilio, eventuale recapito telefonico, *e-mail*, data di ammissione e recesso, quota sociale sottoscritta-versata ed eventualmente restituita;

2) mancato versamento del contributo biennale di revisione relativamente al biennio 2019/2020, comprensivo di sanzione ed interessi;

3) mancato versamento ai fondi mutualistici del 3 per cento sull'utile registrato nel bilancio d'esercizio 2019, così come previsto dall'art. 11 della legge n. 59/1992;

4) mancata rettifica di quanto deliberato dall'assemblea dei soci in merito alla imputazione del risultato relativo all'esercizio 2019, in quanto risulta destinata a riserva legale una percentuale di utile inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2545-*quater* del codice civile.

L'istruttoria svolta dal competente ufficio di questa direzione generale, anche mediante la consultazione del registro imprese, ha inoltre riscontrato che la cooperativa non ha ancora depositato il bilancio relativo all'esercizio 2020;

Vista la nota in data 11 marzo 2022 prot. n. 65931, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi previsto di quindici giorni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti, altresì, sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'Autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che per prassi viene disposto per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinché prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista medesimo un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 7 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Stella del mare società cooperativa di pesca a mutualità prevalente», con sede in Soverato (CZ) - C.F. 01475330799, è revocato.

Art. 2.

La dott.ssa Maria Gabriella Marasco, nata a Nicastro (oggi Lamezia Terme) il 2 dicembre 1966, codice fiscale MRSMGB66T42F88O, con domicilio professionale in Lamezia Terme (CZ) - via G. Scaramuzzino n. 172 - C.A.P. 88046, è nominata commissario governativo della società cooperativa «Stella del mare società cooperativa di pesca a mutualità prevalente», con sede in Soverato (CZ) - C.F. 01475330799, per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 114 del 18 maggio 2018.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04869

DECRETO 11 agosto 2022.

Revoca del consiglio di amministrazione della «Rosa dei venti società cooperativa a mutualità prevalente», in Soverato e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa «Rosa dei venti società cooperativa a mutualità prevalente», con sede in Soverato (CZ) - codice fiscale n. 02790860791, nel mese di ottobre 2020, come da verbale del revisore della associazione di rappresentanza confcooperative cui la cooperativa aderisce, e quelle del successivo accertamento del 22 dicembre 2020, che hanno evidenziato il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata a sanare le irregolarità riscontrate, non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione, risultando ancora in essere - all'atto dell'accertamento - le seguenti irregolarità:

1) mancato aggiornamento del libro soci, con inserimento di tutte le informazioni necessarie per ciascun socio, e precisamente: nome e cognome, luogo e data di nascita, qualifica, codice fiscale, residenza/domicilio, eventuale recapito telefonico, e-mail, data di ammissione e recesso, quota sociale sottoscritta-versata ed eventualmente restituita;

2) mancato versamento del contributo biennale di revisione relativamente al biennio 2019/2020, comprensivo di sanzione ed interessi;

3) mancato versamento ai fondi mutualistici del 3% sull'utile registrato nel bilancio d'esercizio 2019, così come previsto dall'art. 11 della legge n. 59/1992;

4) mancata rettifica di quanto deliberato dall'assemblea dei soci in merito alla imputazione del risultato relativo all'esercizio 2019, in quanto risulta destinata a riserva legale una percentuale di utile inferiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2545-*quater* del codice civile.

L'istruttoria svolta dal competente ufficio di questa direzione generale, anche mediante la consultazione del registro imprese, ha inoltre riscontrato che la cooperativa non ha ancora depositato il bilancio relativo all'esercizio 2020;

Vista la nota dell'11 marzo 2022, prot. n. 65950, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexie-*

sdecies del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi previsto di quindici giorni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti, altresì, sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che per prassi viene disposto per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinché prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista medesimo un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 7 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «Rosa dei venti società cooperativa a mutualità prevalente», con sede in Soverato (CZ) - codice fiscale n. 02790860791, è revocato.

Art. 2.

Il dott. Umberto Caputi, nato a Soveria Mannelli l'8 novembre 1981, codice fiscale CPTMRT81S08I874L, con domicilio professionale in Lamezia Terme, via C. Cassoli, n. 2 - c.a.p. 88046, è nominato commissario governativo della predetta società cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04870

DECRETO 11 agosto 2022.

Revoca del consiglio di amministrazione della «The Five società cooperativa», in Torre S. Susanna e nomina del commissario governativo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA VIGILANZA SUGLI ENTI COOPERATIVI
E SULLE SOCIETÀ

Visto l'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Vista la legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo n. 165/2001;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo n. 220/2002;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 luglio 2021, n. 149, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, Serie generale n. 260 del 30 ottobre 2021, che all'art. 2 individua la struttura del segretario generale e gli uffici di livello dirigenziale generale in cui si articola l'organizzazione del Ministero dello sviluppo economico;

Viste le risultanze della revisione ordinaria effettuata dal mese di settembre 2019 al mese di ottobre 2019 e quelle del successivo accertamento del 3 novembre 2020, effettuati nei confronti della società cooperativa «The Five società cooperativa», con sede in Torre S. Susanna (BR) - codice fiscale n. 02461830743, che hanno evidenziato il ricorrere dei presupposti per l'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile;

Tenuto conto che la cooperativa, sebbene diffidata a sanare le irregolarità riscontrate, non ha provveduto a regolarizzare la sua posizione, risultando ancora in essere, all'atto dell'accertamento, le seguenti irregolarità:

1) non ha adempiuto a quanto deliberato dall'assemblea dei soci in sede di approvazione dei bilanci relativi agli esercizi 2018 e 2019 in merito al ripianamento delle perdite afferenti a detti esercizi, che hanno determinato un valore negativo del patrimonio netto;

2) non ha versato il contributo biennale di revisione relativo ai bienni 2017/2018 e 2019/2020, oltre sanzioni ed interessi;

3) non ha versato ai fondi mutualistici il contributo del 3% sugli utili di bilancio realizzati nell'esercizio 2016, dovuto ai sensi dell'art. 11 della legge n. 59/1992;

4) non ha istituito il libro dell'organo amministrativo;

5) non ha versato l'imposta di bollo relativa al libro giornale.

L'istruttoria svolta dal competente ufficio di questa direzione generale, anche mediante la consultazione del registro imprese, ha inoltre riscontrato che la cooperativa non ha ancora depositato il bilancio relativo all'esercizio 2020;

Vista la nota in data 11 aprile 2022, prot. n. 90882, regolarmente consegnata nella casella di posta elettronica certificata del sodalizio, con la quale, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 241/1990, è stato comunicato l'avvio del procedimento finalizzato all'adozione del provvedimento di gestione commissariale di cui all'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, in ordine alla quale non sono pervenute controdeduzioni entro il termine ivi previsto di quindici giorni;

Ritenuto pertanto assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge n. 241/1990;

Ritenuti, altresì, sussistenti i presupposti per l'adozione del provvedimento proposto all'esito degli accertamenti ispettivi;

Considerata la specifica peculiarità della procedura di gestione commissariale, disposta ai sensi dell'art. 2545-*sexiesdecies* del codice civile, che prevede che l'autorità di vigilanza, in caso di gravi irregolarità nel funzionamento dell'ente, può revocare gli amministratori e affidare la gestione ad un commissario governativo, determinando poteri e durata dell'incarico;

Tenuto conto che trattasi di provvedimento sanzionatorio che incide sul principio di autodeterminazione della cooperativa, che per prassi viene disposto per un periodo di sei mesi, salvo eccezionali motivi di proroga;

Tenuto conto, altresì, che tali ragioni rendono necessaria la massima tempestività nel subentro nella gestione societaria da parte del commissario incaricato affinché prenda immediatamente in consegna l'ente e proceda rapidamente alla sua regolarizzazione;

Considerato che il professionista cui affidare l'incarico di commissario governativo è stato individuato nel rispetto dei principi costituzionali di buon andamento e trasparenza, tenuto conto della complessità della procedura e dell'esperienza dallo stesso maturata, nonché dell'esigenza di instaurare con il professionista medesimo un rapporto fiduciario;

Visto il parere favorevole in merito all'adozione del provvedimento in argomento espresso dal Comitato centrale delle cooperative in data 7 giugno 2022;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio di amministrazione della società cooperativa «The Five società cooperativa», con sede in Torre S. Susanna (BR) - codice fiscale n. 02461830743, è revocato.

Art. 2.

L'avv. Antonio Domenico Liuzzi, nato a Martina Franca (TA) il 30 marzo 1972, codice fiscale LZZNND72C30E986I, con domicilio professionale in Martina Franca, via Leone XIII 2D c/o Liuzzi & Partners - c.a.p. 74015, è nominato commissario governativo della predetta società cooperativa per un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Al nominato commissario governativo sono attribuiti i poteri del consiglio di amministrazione; lo stesso commissario dovrà provvedere alla regolarizzazione dell'ente attraverso la risoluzione delle problematiche evidenziate in sede di revisione, cui si rinvia.

Art. 4.

Il compenso spettante al commissario governativo sarà determinato in base ai criteri di cui al decreto ministeriale 13 marzo 2018, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 114 del 18 maggio 2018 - Serie generale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 11 agosto 2022

Il direttore generale: VITALE

22A04871

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 3 agosto 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Efmody», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 549/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo ai medicinali per uso pediatrico;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 110/2021 del 26 luglio 2021, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 188 del 7 agosto 2021, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano "Efmody", approvato con procedura centralizzata»;

Vista la domanda presentata in data 27 agosto 2021 con la quale la società Diurnal Europe B.V. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Efmody» (idrocortisone);

Visto il parere espresso dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica nella seduta dell'8-11 febbraio 2022;

Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso nella seduta del 20-22 aprile 2022;

Vista la delibera n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Efmody» (idrocortisone) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: Trattamento dell'iperplasia surrenalica congenita (CAH, *congenital adrenal hyperplasia*) negli adolescenti di età pari o superiore a dodici anni e negli adulti.

Confezioni:

«10 mg - capsula rigida a rilascio modificato - uso orale - flacone (HDPE)» 50 capsule - A.I.C. n. 049545027/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 337,95;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 557,75;

«5 mg - capsula rigida a rilascio modificato - uso orale - flacone (HDPE)» 50 capsule - A.I.C. n. 049545015/E (in base 10);

classe di rimborsabilità: H;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 168,98;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 278,88.

Sconto obbligatorio sul prezzo *ex factory*, da praticarsi alle strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese le strutture sanitarie private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, come da condizioni negoziali.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Efmody» (idrocortisone) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica limitativa, vendibile al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti - endocrinologo, pediatra (RRL).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04765

DETERMINA 3 agosto 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Glucobay», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 552/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, del 20 settembre 2004, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Francesco Trotta l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la determina AIFA/DG n. 357/2021 del 25 marzo 2021, avente ad oggetto «Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela», introdotta con comunicato stampa dell'AIFA n. 639 del 26 marzo 2021, entrambi pubblicati nel sito istituzionale dell'Agenzia al link https://www.aifa.gov.it/-/importazioni-parallele-di-farmaci-aifa-pubblica-procedura-semplificata

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA IP n. 628 del 27 agosto 2019, pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale, n. 231 del 2 ottobre 2019, con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha ottenuto l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale GLUCOBAY (acarbosio), con cui lo stesso è stato collocato nell'apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C(nn);

Vista la domanda presentata in data 6 maggio 2022 con la quale la società New Pharmashop S.r.l. ha chiesto la riclassificazione ai fini della rimborsabilità dalla classe Cnn alla classe A del medicinale «Glucobay» (acarbosio);

Vista la deliberazione n. 31 del 14 luglio 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione delle specialità medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Glucobay» (acarbosio), nelle confezioni sotto indicate, è classificato come segue:

confezione:

«50 mg compresse» 40 compresse - A.I.C. n. 047923014 in base 10) 1BVNLU (in base 32);

classe di rimborsabilità: A;

prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 5,08;

prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 8,29.

Art. 2.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Glucobay» (acarbosio), è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 3.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04766

DETERMINA 3 agosto 2022.

Riclassificazione del medicinale per uso umano «Sondelbay», ai sensi dell'articolo 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537. (Determina n. 560/2022).

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE HTA ED ECONOMIA DEL FARMACO

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il comma 33, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori;

Visto il decreto n. 245 del 20 settembre 2004 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, emanato a norma dell'art. 48, comma 13, sopra citato, come modificato dal decreto n. 53 del Ministero della salute di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze del 29 marzo 2012;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016) (in appresso «regolamento»);

Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco con decorrenza dal 2 marzo 2020;

Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020 con cui è stato conferito al dott. Trotta Francesco l'incarico di dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco;

Vista la determina del direttore generale n. 1568 del 21 dicembre 2021 con cui è stata conferita al dott. Trotta Francesco la delega, ai sensi dell'art. 10, comma 2, lettera *e)*, del decreto ministeriale 20 settembre 2004, n. 245, per la firma delle determine di classificazione e prezzo dei medicinali;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il *doping*»;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi 408-409 con i quali è stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso terapeutico-assistenziale complessivo;

Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per terapie avanzate, recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n. 726/2004;

Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per l'autorizzazione e la vigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano»;

Visto il decreto del Ministero della salute del 2 agosto 2019 recante «Criteri e modalità con cui l'Agenzia italiana del farmaco determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario nazionale», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020;

Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della salute del 4 aprile 2013 recante «Criteri di individuazione degli scaglioni per la negoziazione automatica dei generici e dei biosimilari», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 131 del 6 giugno 2013, nonché il comunicato dell'AIFA del 15 ottobre 2020 relativo alla procedura semplificata di prezzo e rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari;

Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali di classe *a)* rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera *c)*, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 156 del 7 luglio 2006;

Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006;

Vista la determina AIFA n. 75 del 27 maggio 2022, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, n. 132 del 8 giugno 2022, recante «Classificazione, ai sensi dell'art. 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di teriparatide, denominato SONDELBAY»;

Vista la domanda presentata in data 1° aprile 2022 con la quale la società Accord Healthcare, S.L.U. ha chiesto la riclassificazione, ai fini della rimborsabilità del medicinale «Sondelbay» (teriparatide) relativamente alla confezione avente codice A.I.C. n. 050007018/E;

Vista la delibera n. 31 del 14 giugno 2022 del consiglio di amministrazione dell'AIFA, adottata su proposta del direttore generale, concernente l'approvazione dei medicinali ai fini dell'autorizzazione all'immissione in commercio e rimborsabilità da parte del Servizio sanitario nazionale;

Visti gli atti d'ufficio;

Determina:

Art. 1.

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Il medicinale «Sondelbay» (teriparatide) nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue.

Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:

«Sondelbay» è indicato negli adulti.

Trattamento dell'osteoporosi nelle donne in postmenopausa e negli uomini ad aumentato rischio di frattura. Nelle donne in postmenopausa, è stata dimostrata una riduzione significativa nell'incidenza delle fratture vertebrali e non vertebrali, ma non delle fratture femorali.

Trattamento dell'osteoporosi indotta da una prolungata terapia con glucocorticoidi per via sistemica nelle donne e negli uomini ad aumentato rischio di frattura.

Confezione:

20 microgrammi/80 microlitri soluzione iniettabile uso sottocutaneo cartuccia (vetro) in penna preriempita 2,4 ml 1 penna preriempita - A.I.C. n. 050007018/E (in base 10); classe di rimborsabilità: A; prezzo *ex factory* (IVA esclusa): euro 207,12; prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 341,84.

Nota AIFA: 79.

La società, fatte salve le disposizioni in materia di smaltimento scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019, n. 60, si impegna a mantenere una fornitura costante adeguata al fabbisogno del Servizio sanitario nazionale.

Validità del contratto: ventiquattro mesi.

Art. 2.

Condizioni e modalità di impiego

Prescrizione del medicinale soggetta a diagnosi e piano terapeutico.

Art. 3.

Classificazione ai fini della fornitura

La classificazione ai fini della fornitura del medicinale «Sondelbay» (teriparatide) è la seguente: medicinale soggetto a prescrizione medica (RR).

Art. 4.

Disposizioni finali

La presente determina ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà notificata alla società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio.

Roma, 3 agosto 2022

Il dirigente: TROTTA

22A04767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo agli indici concernenti buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 241 del 13 ottobre 2004, successivamente modificato e integrato, si rende noto:

con riguardo ai buoni fruttiferi postali indicizzati all'inflazione italiana, l'indice Istat Foi *ex*-tabacchi relativo a giugno 2022, è pari a: 111,90. Per conoscere le serie di buoni fruttiferi interessate, i relativi coefficienti di indicizzazione e i coefficienti complessivi di rimborso lordi e netti è possibile consultare il sito internet di Cassa depositi e prestiti http://www.cdp.it/

22A04905

MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Riconoscimento dell'idoneità all'impiego nelle attività estrattive di un prodotto esplodente e iscrizione dello stesso nell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.a.

Si comunica che ai sensi del decreto ministeriale 6 febbraio 2018, con decreto dirigenziale dell'11 agosto 2022, per il seguente prodotto, indicato con denominazione e relativo codice MAP nella tabella sottostante, si emana il seguente avviso:

Denominazione	Codice MAP	Fabbricante	Produttore	Importatore	Distributore / Utilizzatore	Avviso
Explus TS R	1Aa 2239	EPC			SEI	Riconoscimento all'impiego nelle attività estrattive e iscrizione in Elenco in titolo alla società S.E.I. EPC Italia S.p.a.

22A04862

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Scioglimento, per atto dell'autorità, della «Jona società cooperativa», in Bolzano, senza nomina del commissario liquidatore.

LA DIRETTRICE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE SVILUPPO DELLA COOPERAZIONE

(*Omissis*);

Decreta:

1) Di disporre, (*Omissis*), lo scioglimento per atto dell'autorità della cooperativa «Jona società cooperativa, con sede a Bolzano, via Galilei n. 2/E (codice fiscale n. 02663070213) ai sensi dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e dell'art. 34 e 36 della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5, senza nomina del commissario liquidatore.

2) Avverso il presente decreto è ammesso ricorso presso il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Bolzano entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.

3) Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed anche nel Bollettino Ufficiale della regione ai sensi dell'art. 34, comma 2) della legge regionale 9 luglio 2008, n. 5.

4) Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, può essere fatta da eventuali creditori o altri interessati, richiesta motivata di nomina del commissario liquidatore all'Ufficio provinciale sviluppo della cooperazione.

Bolzano, 12 agosto 2022

La direttrice d'ufficio: PAULMICHL

22A04887

MARGHERITA CARDONA ALBINI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2022-GU1-199) Roma, 2022 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:	serie generale	€	1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€	1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€	1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.